

# IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLE ESEQUIE ECCLESIASTICHE NELLA SOCIETÀ SECOLARIZZATA

MASSIMO DEL POZZO

SOMMARIO: I. *La sfida dell'evangelizzazione della morte nella confusione attuale.* II. *Essenza e prudenza nel cuore della pastorale ecclesiale.* III. *Gli spunti della tradizione canonica.* IV. *La denegazione attuale del rito delle esequie.* 1. La normativa vigente. 2. Le difficoltà e i criteri operativi. 3. Le fattispecie problematiche. 4. Il riscontro "oggettivo" dello scandalo. 5. Ausili pratici e indicazioni pastorali. V. *Continuità logica e peculiarità della fattispecie rispetto al diniego dei sacramenti.* VI. *L'esigenza della congruenza e univocità della prassi ecclesiale.*

## I. LA SFIDA DELL'EVANGELIZZAZIONE DELLA MORTE NELLA CONFUSIONE ATTUALE

**I**FUNERALI sono probabilmente l'unico settore nella pastorale sacramentale della Chiesa in cui non si riscontra alcun rilevante regresso. Il doloroso declino della fede e della pratica religiosa cristiana in Occidente non sembra infatti aver inciso nella richiesta delle esequie ecclesiaristiche.<sup>1</sup> Messi da parte altri aiuti salvifici, l'estremo congedo dall'estinto *sub umbra Omnipotentis* è ancora una sentita forma di aggregazione e di imperioso richiamo per parenti e amici. Il persistente ricorso alla celebrazione liturgica non significa chiaramente che se ne colga sempre il senso e la portata; in quest'ambito la crisi d'identità soprannaturale dei fedeli ha sensibilmente svuotato e impoverito l'adesione e la partecipazione all'azione sacra. Il rito funebre è concepito da molti solo come una forma pubblica e solenne di onoranza del defunto secondo la sua appartenenza battesimale.

La *sfida dell'evangelizzazione attraverso la morte* è eminentemente spirituale e pastorale. Decisiva è la promozione e la riscoperta del Vangelo della vita eterna. Il diritto ad ogni modo – soprattutto se inteso non nella sminuente e riduttiva accezione legalista ma nella dimensione di giustizia integrante il patrimonio

<sup>1</sup> Per la preoccupazione della Chiesa in riferimento alla situazione religiosa in particolare dell'Occidente cristiano, ma non solo, cfr. BENEDETTO XVI, *motu proprio Ubicumque et semper* (con la quale si istituisce il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione), 21.IX.2010, spec. art. 2; XIII ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, *La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana*, 7-28.X.2012; FRANCESCO, *esortazione apostolica post-sinodale Evangelii gaudium*, 24.XI.2013 (tutti i documenti pontifici citati qui e in seguito sono agevolmente reperibili in [www.vatican.va](http://www.vatican.va)).

salvifico<sup>1</sup> – ha qualcosa da aggiungere o forse da ricordare a livello di bontà costitutiva e di ortoprassi del funerale cristiano. L'interpretazione del Capitolo: *A chi si devono concedere o negare le esequie ecclesiastiche*<sup>2</sup> non è un residuo della tradizione canonica o una sorta di ingiustificato maleficio della Chiesa, è l'espressione dell'*intrinseca razionalità dell'azione sacra*. La disciplina positiva non è imposizione o baluardo dell'autorità ma tutela del bene e della verità.<sup>3</sup> L'indubbia mutazione del costume sociale e del sentire diffuso intervenuta (*infra* § 2) non richiede allora il superamento o l'adulterazione operativa del precepto ma semmai un chiarimento e una motivazione circa il senso del disposto conforme ai segni dei tempi. La spiegazione e la giustificazione delle scelte e dei presupposti del culto e la correzione delle deviazioni e degli abusi celebrativi, per quanto possano comportare malintesi e perplessità nell'immediato, evitano equivoci e degenerazioni. La determinazione dell'*an* e la cura del *quomodo* manifestano peraltro l'ordine e l'armonia del piano di salvezza: la doverosa pietà verso i morti non solo è chiamata a rispettare la verità dei segni ma a concorrere all'edificazione dei vivi. Il bene comune (evidentemente tanto del morto quanto dei vivi) si conforma sempre all'autenticità dei gesti e delle parole; la corretta ricostruzione dell'essere, come vedremo, ancora una volta illumina il dover essere tanto nella concessione quanto nella modalità di svolgimento del rito.<sup>4</sup> Il coraggio e, talora, l'impopolarità del *bonum agere* preservano proprio la concretezza, razionalità e oggettività del giusto.

Il rifiuto della celebrazione religiosa, peraltro tutt'altro che frequente, ingenera spesso sconcerto e turbamento. Il disfavore nei confronti del giudizio dell'autorità ecclesiastica vede nella privazione o nella negazione del funerale una forma di ingiustificata condanna o di inconcepibile ritorsione verso i supposti dissidenti o indegni scomparsi. Con un andamento oscillante e schizofrenico oltretutto popolarmente e mediaticamente si condanna tanto il presunto rigore quanto l'eventuale accondiscendenza.<sup>5</sup> In genere comunque è ritenuto vendicativo e crudele soprattutto il diniego delle esequie: la Chiesa – secondo i più – dovrebbe accogliere sempre (o quasi!) le richieste dei suoi figli.

Una prima modesta acquisizione nella linea di una maggior chiarezza operativa ed esplicativa dovrebbe essere la *corretta denominazione della fattispecie*. La dizione normativa attuale (*De iis quibus exequiae ecclesiasticae concedendae sunt aut*

<sup>1</sup> Cfr. i nostri *La dimensione giuridica della liturgia. Saggi su ciò che è giusto nella celebrazione del mistero pasquale*, Giuffrè, Milano 2008; *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, Edusc, Roma 2013.

<sup>2</sup> Lib. IV, Par. II, Tit. III, Cap. II, cann. 1183-1185 CIC 1983.

<sup>3</sup> Il noto brocardo: *veritas, non auctoritas facit ius* (cfr. V. TURCHI, *I nuovi volti di Antigone. Le obiezioni di coscienza nell'esperienza giuridica contemporanea*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2009, 19) ben esprime l'intrinseca razionalità di ciò che è giusto.

<sup>4</sup> La mondanizzazione o la banalizzazione del funerale è un'altra evidente emergenza dell'evangelizzazione del mistero della morte.

<sup>5</sup> In Italia ad esempio ha suscitato scalpore e indignazione tanto la negazione delle esequie a Piergiorgio Welby tanto la benedizione (da parte della comunità lefebvrina di Albano) della salma di Priebeke. La frequente accusa di eccessivo dogmatismo e perentorietà nei giudizi morali della Chiesa, in questo come in altri campi, viene travalicata dagli "assoluti etici secolaristici".

*denegandae*), pur mutandone ampiamente il contenuto e l'impostazione, come vedremo, ha raccolto sostanzialmente l'espressione del Capitolo III previgente (*De iis quibus sepultura ecclesiastica concedenda est aut neganda*<sup>1</sup>). Per quanto in altra parte del disposto si parli più opportunamente di "donazione"<sup>2</sup> dell'atto di culto, l'intitolazione sembra supporre una graziosa elargizione più che una spettanza. La "concessione" sottende ancora un approccio gerarcologico e autoritativo legato alla concezione precedente e ormai lontano dalla sensibilità comune. In realtà ci pare che si tratti di un accertamento o riconoscimento di un vero e proprio diritto ecclesiale.<sup>3</sup> La decisione in merito alla celebrazione o meno del funerale non è un permesso o un'autorizzazione *ad nutum auctoritatis* ma un atto dichiarativo e attributivo di ciò che è giusto *ex natura rei*.

## II. ESSENZA E PRUDENZA NEL CUORE DELLA PASTORALE ECCLESIALE

Come spesso accade equivoci e incomprensioni derivano in genere dal fraintendimento del senso e del valore delle azioni. La scontata domanda: "che cosa sono le esequie?" non trova sempre una risposta troppo rispondente e calzante non solo nel popolo fedele ma talora anche tra i pastori. La correttezza rituale e pastorale implica la fedeltà al dato e il senno (non il mero buonsenso) dell'applicazione. Il diritto è al contempo scienza pratica e sapienziale, non è mero pragmatismo strumentale né tantomeno formalismo logico. Il *connubio di sostanza e virtù* fornisce la soluzione di questo come di ogni altro caso *sub specie iusti*. La ricerca della dimensione di giustizia della realtà (l'*ipsa res sacra iusta* utilizzando categorie tommasiane<sup>4</sup>) e la scelta del mezzo in concreto più adeguato per realizzarla sono infatti i passaggi dell'*ars boni et aequi*. Il richiamo alla *prudenza*, iscritto nella condizione stessa del giurista (frequentemente qualificato: giurisperdente), non è solo una risorsa retorica o uno spunto moralistico ma un *profilo costitutivo del retto operato*.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Cann. 1239-1242 CIC 17.

<sup>2</sup> Cfr. cann. 1176 § 1 e 1183 § 3.

<sup>3</sup> M. Jasonni enuclea un "diritto soggettivo" del defunto (*La nuova disciplina del dimiego di sepultura ecclesiastica*, in *Studi in memoria di Mario Condorelli*, 1, Giuffrè, Milano 1988, 867-869, § 3. Il diritto soggettivo del fedele alle esequie: presupposti positivi e negativi per un effettivo esercizio dello stesso). E. Marantoni Sguerzo, interpretando la dottrina canonica, distingue lo *jus passivum* del defunto dallo *jus activum* della chiesa funerante (*Sepultura ecclesiastica*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, xxviii, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1992, 2-4). Più che un diritto del fedele defunto comunque ci pare che si configuri un diritto della compagine ecclesiale, che va oltre il semplice obbligo morale supposto da L. Alessio («aunque no se puede hablar de "derecho" en sentido estricto se trata de una obligación seria que recae sobre la familia del difunto y sobre el párroco», *Derecho Litúrgico. Comentario a los cc. 2, 834-839 y 1166-1233 del CIC*, Universidad Católica Argentina, Buenos Aires 1998, 73); prescindendo da eccessive precisazioni, concordiamo in buona misura con quanto sostiene J. San José Prisco: «Se trata de un derecho de la comunidad para que sus difuntos sean sepultados dignamente según su propia fe, y del derecho de cada uno a que se cumpla su última voluntad, mientras esté dentro de los límites de la disciplina eclesiástica (c. 1176 §§ 1-2)» (*Derecho parroquial. Guía canónica y pastoral*, Sígueme, Salamanca 2008, 377).

<sup>4</sup> Cfr. S.Th., II-II, q. 57, a. 1, ad 2.

<sup>5</sup> Cfr. O. CONDORELLI, *Prudentia in iure. La tradizione dei giuristi medievali (prime ricerche)*, in A. FINDORA, A. NIEDERBERG, M. SCATTOLA, *Phronēsis - Prudentia - Klugheit. Das Wissen des Klugen in Mittelalter, Renaissance und Neuzeit. Il sapere del saggio nel Medioevo, nel Rinascimento e nell'età moderna*, Fédération Internationale des Instituts d'Études Médiévales, Porto 2013, 137-201.

La considerazione della contingenza storica e della particolarità della situazione evita impostazioni idealistiche e teoriche preconfezionate. Non esistono criteri validi in astratto ma decisioni giuste reali. Il riconoscimento della natura delle esequie porta a non scindere l'autorizzazione dalla logica sacramentale.<sup>1</sup> L'acortezza induce ad offrire con generosità e lungimiranza gli aiuti spirituali della Chiesa. La peculiarità nel caso di specie è data dall'irrimediabilità della condizione del principale beneficiario (il defunto) e dall'indissociabilità della coerenza comportamentale dall'annuncio profetico.

La *mentalità moderna* sembra aver completamente ribaltato l'impostazione tradizionale del problema del diniego delle esequie. In passato le persone ostili al messaggio cristiano, i provocatori e i dissidenti ostentavano frequentemente un atteggiamento che marcava l'esplicito distacco con l'istituzione ecclesiastica e le sue cerimonie ufficiali. Per contro suscitava indignazione e sdegno ammettere in chiesa la salma dei peccatori notori e ostinati. Oggi invece parecchi rivendicano una supposta compatibilità di scelte di vita contrarie alla dottrina cattolica (si pensi a massoni, mafiosi, conviventi e altro) con il patrimonio salvifico e il conseguente diritto all'assistenza postuma. La denegazione è intesa allora come un intollerabile giudizio di condanna e un'imperdonabile mancanza di pietà e di carità. La sorpresa e lo scandalo sono costituiti dall'opposizione alla volontà del *de cuius* o dei suoi familiari. La trasformazione del costume sociale richiede un'interpretazione evolutiva o modificativa della disciplina ecclesiale?

Alla radice dell'interrogativo c'è in pratica lo *scontro tra una concezione soggettivistica e una visione oggettivistica della giustizia*.<sup>2</sup> Il dovuto non sta nel rispettare i desideri o le aspettative dei richiedenti (o della maggioranza della comunità), ma nell'adeguata corrispondenza tra il bene preteso e l'effettivo beneficio delle persone. Un'impostazione individualistica o utilitaristica del culto stravolge il senso stesso della comunione ecclesiale. Una celebrazione, e a maggior ragione un funerale, non è un fatto privato o riservato dei cari ma l'inserimento dell'evento (nel caso di specie luttuoso) nel mistero pasquale di Cristo. La dimensione sociale e solidale è iscritta nel significato della morte cristiana.<sup>3</sup> La spontaneità o fermezza della richiesta non esonera della verifica del fondamento della dazione e dalla concorrenza di una confacente e non contraria disposizione previa dell'interessato.<sup>4</sup> La soddisfazione o consolazione degli astanti non

<sup>1</sup> «È nostra opinione che, nel presente assetto disciplinare, lo scandalo da evitare sia quello che può provenire da una decisione dei sacri pastori che celebrano le esequie per fedeli la cui situazione oggettiva, pubblicamente nota, contrasta con un minimo grado di comunione del fedele con la Chiesa» (C.J. ERRÁZURIZ, *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, II, in fase di ultimazione e di futura pubblicazione, Giuffrè, Milano, cap. x). Il grado dell'esigenza è rapportato al fatto che si tratti dell'estremo congedo.

<sup>2</sup> La differenza non sta solo nella profonda dicotomia dell'impostazione (soggettivistica *versus* oggettivistica), ma anche nella prevalenza dell'elemento mentale (concezione) o di quello reale (osservazione) nella determinazione dei termini della relazione.

<sup>3</sup> Il ritorno del fedele alla casa del Padre è la definitiva introduzione nella famiglia dei figli di Dio, con ciò che comporta per l'organicità e la coesione del corpo mistico di Cristo.

<sup>4</sup> A proposito del diritto ai sacramenti precisa il can. 843 § 1 CIC: «I ministri sacri non possono

può essere pertanto il criterio ermeneutico unico né determinante. L'ordine del diritto non può prescindere dalla ricostruzione della bontà oggettiva dell'azione e dalla rispondente e consapevole edificazione della collettività.

Al di là del pernicioso svuotamento in chiave soggettivistica del diritto, attualmente c'è comunque un autentico *stravolgimento del contenuto del rito*. Non c'è comprensione o percezione dell'essenza dell'atto liturgico. Le esequie non sono solo una manifestazione di calore e vicinanza fraterna da parte di familiari e amici, sono soprattutto una forma di preghiera consona e concludente con la fede nella vita eterna. La congenita razionalità del culto neotestamentario ispira la coerenza esistenziale del celebrare: l'*ethos* rivela l'intelligenza del mistero.<sup>1</sup> L'ufficio sacerdotale è riconducibile sempre a Cristo e alla Chiesa, senza mai dissociare i due termini. Il cammino storico gerarchico e comunitario del popolo di Dio è parte integrante del piano di salvezza. La banalizzazione delle esequie vede nel rito non il suggello dell'appartenenza ecclesiale del battezzato<sup>2</sup> ma solo la formalizzazione della preghiera collettiva per il defunto. L'assioma: "una preghiera non fa mai male" interpreta perfettamente il buonismo e il pastoralismo diffusi.<sup>3</sup> Perché negare allora un possibile e fraterno aiuto? Il problema però non è negare la bontà e l'efficacia della preghiera, ma non ridurre ad una semplice implorazione congiunta, e in molti casi a una presenza o partecipazione abbastanza inerte, uno dei più significativi e ricchi ministeri della Chiesa.<sup>4</sup> L'invocazione della misericordia celeste e la benedizione della salma, a meno di non avallare una patente finzione o falsificazione del segno, proprio per l'irreversibilità della destinazione della preghiera non possono essere dissociati dall'orizzonte di senso e di valore espressi inequivocabilmente dal deceduto. La

negare i sacramenti a coloro che li chiedano opportunamente, siano ben disposti e non ne abbiano dal diritto la proibizione di riceverli». Si richiede quindi che i richiedenti siano *rite dispositi*. Tale criterio sembra applicabile, *mutatis mutandis*, come vedremo meglio in seguito (*infra* § 5), anche per le esequie.

<sup>1</sup> «L'adorazione, la giusta modalità del culto, del rapporto con Dio, è costitutiva per la giusta esistenza umana nel mondo: essa lo è proprio perché attraverso la vita quotidiana ci fa partecipi del modo di esistere del "cielo", del mondo di Dio, lasciando così trasparire la luce del mondo divino nel nostro mondo» (J. RATZINGER, *Introduzione allo spirito della liturgia*, Paoline, Cinisello Balsamo 2001, 16. Ratzinger-Benedetto XVI ha ritenuto che una delle più compiute definizioni della liturgia cristiana fosse proprio l'espressione paolina *logiké latreía* (cfr. ad esempio BENEDETTO XVI, esortazione apostolica post-sinodale *Sacramentum caritatis*, 22.II.2007, n. 70).

<sup>2</sup> Anche i catecumeni, in quanto ordinati prossimamente alla Chiesa, possono essere assimilati ai fedeli a questi effetti (cfr. can. 1183 § 1).

<sup>3</sup> Circa l'accezione dell'approccio pastoralista, cfr. J. HERVADA, *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, Marcianum Press, Venezia 2007, 9-16.

<sup>4</sup> Le esequie si inseriscono normalmente nel contesto della celebrazione eucaristica ma possono essere distinte dalla Messa: «Questa offerta è celebrata in pienezza nel Sacrificio eucaristico; le benedizioni che precedono e seguono sono dei sacramentali» (Catechismo della Chiesa Cattolica = CCC 1683). Il Catechismo precisa altresì che si tratta di un genere peculiare di rito: «Le esequie cristiane non conferiscono al defunto né un sacramento né un sacramentale, poiché egli è "passato" al di là dell'economia sacramentale. Nondimeno esse sono una celebrazione liturgica della Chiesa» (CCC 1684). Nella letteratura canonistica è abbastanza univoca comunque la qualifica del rito come di un sacramentale e talora ci si riferirà alle esequie con tale accezione (es. *infra* § 5).

privazione delle esequie non esprime peraltro un giudizio irrevocabile sul defunto (la Chiesa beatifica e canonizza ma non dichiara la dannazione di alcuno) accerta una palese incompatibilità e indica la chiara inopportunità della celebrazione per non ingenerare equivoci e confusioni. Il funerale ecclesiastico non è un permesso né una sorta di “lasciapassare” per la visione beatifica, rappresenta una prova di fede e di speranza personale e un prezioso ausilio comunitario.

Il riferimento al “cuore della pastorale ecclesiale” può indicare non solo la centralità del tema nell’impegno pastorale di ricristianizzazione della società, ma anche il necessario confronto col pressante richiamo alla misericordia e alla benignità che connota il Magistero recente.<sup>1</sup> Diretta espressione della sapienza è che l’impostazione della problematica giuridica tenga conto, senza troppa emotività o sentimentalismo, della penetrazione e dell’affinamento avvenuto nella coscienza ecclesiale. Risulta emblematico della maggior esplorazione della profondità della bontà divina ad esempio il riconoscimento della speranza di salvezza dei bambini morti senza il battesimo.<sup>2</sup> Ancor più chiaro in questa linea è poi l’atteggiamento assunto riguardo ai funerali dei suicidi.<sup>3</sup> Se non c’è in definitiva autentica carità senza giustizia,<sup>4</sup> anche la giustizia, soprattutto quella canonica, si integra e perfeziona con l’amore.<sup>5</sup> La disciplina tradizionale conserva in definitiva piena validità ma non può ignorare completamente la sensibilità e il modo di vedere contemporanei, non fosse altro che per ridimensionare il riscontro dello scandalo. L’ermeneutica del dettato legislativo si conforma non all’opinione pubblica ma alla conoscenza della realtà, questa tuttavia può essere condizionata, come tutte le scienze dello spirito, dalla storicità e dinamicità della condizione umana. L’accresciuta esigenza del valore catechetico e pedagogico della prassi ecclesiale si coniuga non a caso con una riscoperta della clemenza celeste e della benevolenza verso gli erranti.

<sup>1</sup> Basti pensare non solo all’incisivo e ricorrente magistero di Papa Francesco sul tema (è indicativa la menzione del libro del Card. W. KASPER, *Misericordia*, Queriniana, Brescia 2013 nel suo primo *Angelus*, il 17.III.2013), ma all’istituzione della festa della Divina Misericordia e alla stessa data della beatificazione e canonizzazione di Giovanni Paolo II.

<sup>2</sup> Cfr. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *La speranza della salvezza per i bambini che muoiono senza Battesimo*, 19.I.2007.

<sup>3</sup> La fattispecie del can. 1240 § 1, n. 3 CIC 17: «Qui se ipsi occiderint deliberato consilio» è stata intenzionalmente espunta nel CIC 83. Osserva al riguardo San José Prisco: «Alguna duda positiva o probable sobre una posible perturbación mental – aun transitoria – es más que suficiente para conceder la sepultura» (*Derecho parroquial*, 382). Cfr. anche J. GONZÁLEZ, *Suicide and Catholic Burial*, «Boletín Eclesiástico de Filipinas» 77 (2001) 282-283.

<sup>4</sup> «Tuttavia occorre ribadire che ogni opera di autentica carità comprende il riferimento indispensabile alla giustizia, [...] “Chi ama con carità gli altri è anzitutto giusto verso di loro. Non solo la giustizia non è estranea alla carità, non solo non è una via alternativa o parallela alla carità: la giustizia è inseparabile dalla carità, intrinseca ad essa” (Enciclica *Caritas in veritate*, n. 6). La carità senza giustizia non è tale, ma soltanto una contraffazione, perché la stessa carità richiede quella oggettività tipica della giustizia, che non va confusa con disumana freddezza» (BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 29.I.2010, e nostro commento *Caritas in veritate, salva iustitia*, «Ius Ecclesiae» 22 [2010] 496-507).

<sup>5</sup> La misericordia è intrinseca alla giustizia aperta al soprannaturale.

## III. GLI SPUNTI DELLA TRADIZIONE CANONICA

In questa sede non abbiamo la pretesa di ricostruire storicamente l'evoluzione dell'ipotesi della privazione della sepoltura ecclesiastica,<sup>1</sup> vogliamo solo evidenziare come l'atteggiamento ecclesiale abbia sempre tenuto conto dell'irrimediabilità dell'opposizione esistenziale del defunto e del rilievo educativo ed esemplare della celebrazione.<sup>2</sup> Non è possibile infatti comprendere appieno la regolamentazione attuale senza un sommario riferimento alla memoria del passato. La prassi canonica ha registrato sin da epoca molto risalente uno stretto nesso tra l'orientamento e la condotta del fedele e il senso dell'accompagnamento postumo da parte della comunità.<sup>3</sup> L'esclusione dalla comunione ecclesiastica comportava di norma anche la preclusione delle esequie.<sup>4</sup> Vale la pena sottolineare che un simile uso, ancorché avesse una connotazione un po' legalistica, non ha mai suggellato una logica premiale ma semmai una *ratio* sanzionatoria o social-preventiva: la Chiesa non ha mai riservato le esequie ai puri e ai perfetti,<sup>5</sup> ha respinto solo per l'incoerenza del segno e la perniciosità del segnale i palesemente indegni e gli ostinati perturbatori dell'ordine sociale. La progressiva apertura registrata in epoca recente è quindi un indice positivo e incoraggiante della maggior comprensione e indulgenza verso i peccatori assunto carismaticamente dalla Sposa di Cristo,<sup>6</sup> senza però smentire la continuità del suo millenario costume.

Non essendo possibile riportare analiticamente lo sviluppo della figura, ci limitiamo almeno ad accennare ad alcune indicazioni desumibili dall'analisi storica della Chiesa primitiva, del mondo medievale e della canonistica classica e infine della scienza moderna fino alla codificazione piano-benedettina. Tali spunti peraltro sono emblematici della *linearità e costanza di un lungo percorso*.

Nelle *comunità antiche* il senso di appartenenza e d'identità era molto forte, le onoranze verso i defunti esprimevano appunto la vitalità o *visibilità della co-*

<sup>1</sup> L'espressione più classica è legata alla "sepoltura ecclesiastica": cfr. anche E. MARANTONIO SGUERZO, *Evoluzione storico-giuridica dell'istituto della sepoltura ecclesiastica*, Giuffrè, Milano 1976.

<sup>2</sup> «L'esclusione dalla sepoltura ecclesiastica è sempre stata considerata dalla Chiesa come la massima pena vendicativa contro coloro (accontentiamoci per ora di una formula generica) che, gravemente, avessero violato le sue leggi» (MARANTONIO SGUERZO, *Evoluzione storico-giuridica*, 147).

<sup>3</sup> Nelle origini il significato comunitario si sovrappone e prevale su quello istituzionale. La negazione non è tanto una decisione dell'autorità quanto la spontanea reazione e risposta della comunità al mancato pentimento o ravvedimento di un pubblico corruttore.

<sup>4</sup> Nella dottrina dei decretalisti ai tre modi di presenza nella Chiesa (*caritatis unione, sacramentorum perceptione, fidelium communionem*) corrispondevano le tre forme di separazione: *propter peccatum mortale, propter delictum, propter contumacia, maxime propter schisma et haeresim* (cfr. V. DE PAOLIS, D. CIRRO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di diritto canonico, libro VI*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2000, 30).

<sup>5</sup> È emblematico di questo atteggiamento il can. 8 del Concilio di Nicea (325) che si opponeva a concezioni troppo rigoriste (novaziane).

<sup>6</sup> La Chiesa è sempre chiamata a discernere i segni dei tempi e a cogliere la positiva evoluzione della sensibilità morale.

*munione dei santi*. In un contesto ostile e diffidente nei confronti del messaggio cristiano, la penetrazione e l'attrazione della fede derivava proprio dall'esemplarità dello stile di vita e dall'autenticità della testimonianza evangelica. Non stupisce allora che già l'Apostolo invitasse a prendere decisamente le distanze da deviazioni e travimenti in seno all'assemblea,<sup>1</sup> pratica che comportava anche l'inesorabile esclusione dal funerale ecclesiastico.<sup>2</sup> Il rigore soprattutto dottrinale, ma anche morale,<sup>3</sup> portava ad evitare confusioni e ambiguità; la *sensibilità per lo scandalo*, data la ristrettezza e il fervore della comunità, era peraltro molto viva e sentita. La scomunica si protraeva conseguentemente al trattamento *post mortem*. Le misure di salvaguardia si collegavano chiaramente, seppur con una certa umanità e benevolenza, alla durezza e fermezza della disciplina penitenziale dell'epoca<sup>4</sup>. Il luogo e la modalità dell'inumazione riflettono dunque la spiccata tensione escatologica dei fedeli e il rapporto con la Chiesa. I cimiteri acquistano così ben presto un carattere sacro e divengono uno spazio di culto privilegiato, basti pensare alla cura delle catacombe.<sup>5</sup> Tertulliano ad esempio denuncia la violazione da parte dei pagani dei terreni delle sepolture cristiane.<sup>6</sup> Descrivendo le origini delle onoranze della salma puntualizzava il Righetti: «Ai laici, che né in vita né in morte avessero dato segni di penitenza la Chiesa rifiutava gli onori e i suffragi religiosi, perché dichiarava S. Leone, *quibus viventibus non communicavimus, mortuis communicare non possumus*».<sup>7</sup>

L'esigenza della coerenza esistenziale dei fedeli si fissa e articola disciplinarmente nel *periodo medievale*.<sup>8</sup> La più compiuta organizzazione e strutturazione del popolo di Dio porta ad un analitico accertamento dei travimenti e ad *un'accentuazione del significato punitivo e deterrente del diniego della sepoltura*. Si ampliano così l'accezione dell'infedeltà e della pubblica immoralità contraria

<sup>1</sup> Cfr. ad esempio 1Cor 5,2-5; 1Tm 1,19-20.

<sup>2</sup> Cfr. M. MUCCIOLI, *Le esequie cristiane nella Chiesa dei primi tre secoli*, Nigrizia, Bologna 1969.

<sup>3</sup> Nella Chiesa antica l'ortodossia della fede era l'esigenza più sentita e coltivata; l'eresia e lo scisma costituivano pertanto i più gravi attentati alla comunione salvifica.

<sup>4</sup> Per una ricostruzione storica della disciplina penitenziale cfr. J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE, *El sacramento de la penitencia. Fundamentos históricos de su regulación actual*, Eunsa, Pamplona 1972.

<sup>5</sup> Cfr. J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 1998, 127.

<sup>6</sup> Cfr. *Ad Scapulam*, 3.

<sup>7</sup> *Manuale di storia liturgica*, II, Ancora, Milano 1969, (rist. anast. 2005), 478. È interessante e indicativa della mentalità dell'epoca l'osservazione che l'Autore svolge in nota: «La sentenza leoniana è passata nelle Decretali, III, 28 *de sepultura*, 12. È superfluo qui osservare che trattasi di una pena vendicativa *stricte interpretanda*. Nella prassi però la Chiesa si è sempre mostrata e si mostra tuttora assai tollerante, forse anche troppo; perché una maggior severità, trattandosi di persone notoriamente non praticanti, sarebbe salutare. La Chiesa del resto non vieta che si preghi per essi in privato» (*ibidem*, nota 33).

<sup>8</sup> L'Epistola di Innocenzo III *Nidrosiensis Archiepiscopo* riprende il tenore della citata lettera di Papa san Leone a Rustico (458): «Sacris est canonibus institutum, et utentium consuetudine approbatum, ut quibus non communicavimus vivis non communicemus defunctis, et ut careant ecclesiastica sepultura qui prius erant ab ecclesiastica unitate praecisi, nec in articulo mortis ecclesiae reconciliati fuerint» (Liber Extra 3, 28, 12).



alla comunione ecclesiale.<sup>1</sup> Un diretto riscontro della funzione sociale della misura è nella stessa formulazione del precetto pasquale: «Ogni fedele dell'uno e dell'altro sesso, giunto all'età di ragione, confessi lealmente, da solo, tutti i suoi peccati al proprio parroco almeno una volta all'anno; riceva con riverenza, almeno a Pasqua, il sacramento dell'eucaristia [...] Altrimenti gli sia negato l'ingresso in chiesa da vivo e la sepoltura da morto».<sup>2</sup> È evidente la specularità sanzionatoria tra vita e morte. La canonistica classica elabora le preclusioni funerarie in riferimento principalmente alle *rationes infidelitatis, publici peccati, censurae, haereticae pavitatis*.<sup>3</sup> La sola esclusione *ratione publici peccati* nel diritto *ante-Codicem* secondo la ricostruzione dello studio sopramenzionato comprendeva ben 18 fattispecie.<sup>4</sup> La mancata concessione delle esequie insomma non solo non perde vigenza e influenza rispetto allo *ius antiquissimum* ma si amplia e arricchisce, senza alterare comunque il principio di fondo del *riscontro dell'effettività della comunione ecclesiastica*.<sup>5</sup>

Il Concilio di Trento ratifica la prassi ecclesiale tradizionale e indirizza il popolo cristiano sempre più fruttuosamente alla pienezza della vita sacramentale in Cristo.<sup>6</sup> La non ammissione ai riti funebri conserva uno *stretto collegamento col regime penale* e un certo rilievo punitivo; l'accresciuta attenzione pastorale e la generosità del perdono *in articulo mortis* limitano comunque l'accertamento dell'irriducibilità dei peccatori. Anche il progressivo dissolversi della *societas christiana* non comporta una rottura nel costume della sepoltura ecclesiastica, salvo il crescente intervento del potere civile e la previsione di una specifica normativa secolare. Gli interventi della Curia Romana concorrono a precisare e circoscrivere i termini del diniego. La dottrina delle istituzioni classifica e analizza l'impostazione della canonistica precedente suggellandone l'orientamento. Emergono peraltro anche nuove espressioni di contrarietà esistenziale col messaggio evangelico (spiccano sicuramente per importanza e diffusione la massoneria e il liberalismo anticlericale).<sup>7</sup> Dalla seconda metà del XIX secolo il

<sup>1</sup> La severità e serietà delle condizioni di vita è sempre temperata dall'invito alla conversione e dalla facilitazione del pentimento.

<sup>2</sup> La disposizione risale al cap. 21 del Concilio Lateranense IV del 1215 (cfr. Liber Extra 5.38.12, DH 812).

<sup>3</sup> Il sistema casistico e non dogmatico dell'approccio giuridico classico fa sì che si ricorresse alla concreta soluzione dei casi più che ad astratte categorie classificatorie e che i tentativi di schematizzazione (cfr. MARANTONIO SGUERZO, *Evoluzione storico-giuridica*, 149) sono successivi.

<sup>4</sup> «Assai vasta e minuziosa era dunque, nello *jus vetus*, la casistica dei pubblici peccatori privati della sepoltura ecclesiastica» (MARANTONIO SGUERZO, *Evoluzione storico-giuridica* 157-165, cfr. in particolare lett. a-t).

<sup>5</sup> L'inasprimento dell'applicazione della disciplina sulla privazione della sepoltura risponde in larga parte alla maggior esplicitazione e formalizzazione delle ipotesi delittuose.

<sup>6</sup> Cfr., riguardo alla privazione della sepoltura dei duellanti, sess. 25<sup>a</sup>, decr. 3.XII.1563, DH 1830. In generale A. BERNARD, *La sépulture en droit canonique, du Décret de Gratien au concile de Trente*, Les Editions Domat-Montchrestien, Paris 1933.

<sup>7</sup> Cfr. Z. SUCHECKI, *Chiesa e Massoneria. Congregazione Plenaria della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico tenuta nei giorni 20-29 ottobre 1981 riguardante la quinta questione speciale dedicata alla riassunzione del can. 2335 del Codice di Diritto canonico del 1917*, Lev, Città del Vaticano 2000, 11-14; *La Chiesa e la Massoneria oggi* (Editoriale), «La Civiltà Cattolica» n. 3393 142 (1991) 217-227.

contegno dell'autorità ecclesiastica è improntato a una *sempre maggior tolleranza e indulgenza*. Il *Codice del 1917* comunque recepisce largamente l'impronta ormai consolidata della privazione della sepoltura *ratione delicti* e *ratione peccati* nei 6 numeri del can. 1240 § 1.<sup>1</sup> Agli apostati, eretici e scismatici notori, ai membri notori della massoneria e di associazioni analoghe, agli scomunicati e interdetti condannati o dichiarati, ai suicidi deliberati, ai morti in o a causa di un duello, a chi avesse disposto la cremazione del proprio corpo e agli altri peccatori pubblici e manifesti, bisogna aggiungere i non battezzati<sup>2</sup> e i battezzati non cattolici.<sup>3</sup> Alcune decisioni successive risolsero poi casi dubbi con benevolenza e comprensione preparando il terreno alla nuova normativa codiciale.<sup>4</sup>

#### IV. LA DENEGAZIONE ATTUALE DEL RITO DELLE ESEQUIE

Fermo restando il principio della destinazione universale dei beni salvifici<sup>5</sup> e la direttiva pastorale della generosa profusione dei beni spirituali della Chiesa, il rifiuto delle esequie non è la negazione di una prestazione ma il riscontro del carattere ostativo del comportamento tenuto dal defunto. L'esclusione, in questo come negli altri casi,<sup>6</sup> è sempre una forma di autoesclusione dal patrimonio ecclesiale.<sup>7</sup> A fronte dell'orizzontalismo prevalente, vale la pena di ribadire che l'elemento discriminante è dato dalla disposizione del morto ed è impermeabile

<sup>1</sup> «Ecclesiastica sepultura privantur, nisi ante mortem aliqua dederint poenitentiae signa: 1.º Notorii apostatae a christiana fide, aut sectae haereticae vel schismaticae aut sectae massonicae aliisque eiusdem generis societatibus notorie addicti; 2.º Excommunicati vel interdicti post sententiam condemnatoriam vel declaratoriam; 3.º Qui se ipsi occiderint deliberato consilio; 4.º Mortui in duello aut ex vulnere inde relato; 5.º Qui mandaverint suum corpus cremationi tradi; 6.º Alii peccatores publici et manifesti» (can. 1240. § 1).

<sup>2</sup> Cfr. can. 1239 § 1 (si ammettevano però i catecumeni).

<sup>3</sup> Cfr. R. CORONELLI, *Le esequie ecclesiastiche ai non cattolici*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 15 (2002) 254-259 (2. *La normativa del CIC 1917 e le ragioni della sua revisione*).

<sup>4</sup> Cfr. SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, lettera circolare *Complures Conferentiae*, 29.III.1973; decreto *Patres Sacrae Congregationis*, 20.IX.1973, in EV, 4, 2508 e 2610. Per un inquadramento delle fonti e del contesto della nuova normativa codiciale cfr. J.L. SANTOS, *Comentario c. 1184*, in A. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (coord. e dir.), *Comentario exegetico al código de derecho canónico*, III/2, Eunsas, Pamplona 2002, 1707-1710. Conclude l'autore del commento: «Señalemos, finalmente, que sobre casos dudosos se habían ido produciendo con anterioridad diversas declaraciones, además de las citadas, que bajo ciertas condiciones resolvían las situaciones con sentido de benevolencia» (riportando in nota i riferimenti).

<sup>5</sup> Il principio è teorizzato nella dottrina sociale della Chiesa in riferimento ai beni temporali (cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, Lev, Città del Vaticano 2004, 92-99), ma può essere tranquillamente e a maggior ragione esteso ai beni spirituali. L'universalità chiaramente è tendenziale in ragione dell'ordinazione della Chiesa a tutta l'umanità, la destinazione però si attua solo attraverso l'incorporazione o almeno il fondato desiderio di adesione.

<sup>6</sup> Cfr. cann. 915 e 1007 CIC, in generale *infra* § 5.

<sup>7</sup> «La Chiesa, tuttavia, ribadisce la sua prassi, fondata sulla Sacra Scrittura, di non ammettere alla comunione eucaristica i divorziati risposati. Sono essi a non poter esservi ammessi, dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente a quell'unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall'Eucaristia» (GIOVANNI PAOLO II, esortazione apostolica post-sinodale *Familiaris consortio*, 22.XI.1981, n. 84; cfr. anche BENEDETTO XVI, esortazione apostolica post-sinodale *Sacramentum caritatis*, 22.II. 2007, n. 29).

ai *desiderata* dei congiunti. Il giudizio dell'autorità ecclesiastica preposta non ha dunque un carattere costitutivo e men che mai di condanna, è semplicemente dichiarativo o di accertamento: rispetta la volontà espressa esplicitamente o per fatti concludenti dall'estinto.

### 1. *La normativa vigente*

La *normativa codiciale* delle esequie in vigore, com'è noto, *ha innovato profondamente la regolamentazione precedente*. Il dettato attuale ha semplificato notevolmente l'analiticità e minuziosità della disciplina precedente non solo per quanto concerne il Capitolo *De iis quibus sepultura ecclesiastica concedenda est aut neganda* (l'unica intitolazione rimasta sostanzialmente immutata nella materia), ma in generale per quanto riguarda il trattamento delle esequie.<sup>1</sup> Lo sviluppo normativo ha riguardato, prima ancora delle prescrizioni, la denominazione, la collocazione e la strutturazione dell'argomento. Rispetto a *La sepultura ecclesiastica*, molto orientata alla sistemazione del cadavere,<sup>2</sup> *Le esequie ecclesiastiche* recuperano la centralità del servizio liturgico. Non a caso l'inquadramento sistematico ha opportunamente spostato il tema da *I luoghi sacri* a *Gli altri atti del culto divino*.<sup>3</sup> Il conseguente alleggerimento ha snellito tutto l'impianto precettistico: al canone definitorio introduttorio,<sup>4</sup> segue solo il capitolo sulla celebrazione<sup>5</sup> e quello sulla concessione o meno delle esequie.<sup>6</sup> Non è chiaramente mutato troppo il senso e la definizione del rito funebre. Vale la pena ribadire che il presente Capitolo II sancisce un considerevole cambiamento d'impostazione ed esplicita l'orientamento finalistico della legislazione (tutelare la salute della comunità). La mancata concessione presenta una consistente riduzione e mitigazione dei casi rispetto al precedente regime. Si amplia infatti il novero dei potenziali beneficiari (catecumeni e, condizionatamente, bambini senza battesimo e acattolici), si escludono dalla preclusione specifica i morti suicidi e in duello e si ribadisce la conseguente inibizione di ogni altra cerimonia esequiale.

Inquadrata l'impostazione delle attuali disposizioni, conviene soffermarsi brevemente sulla *mens* e sulla *genesis* del *can. 1184*, che costituisce la formalizzazione della consolidata fattispecie della denegazione delle esequie. L'intento dichiarato dei redattori fu quello di limitare e generalizzare i criteri di determinazione del rifiuto. L'originaria proposta di formulazione del canone del 1972

<sup>1</sup> Basti solo pensare che dai 39 canoni del Tit. XIII del CIC 17 (*De sepultura ecclesiastica*, cann. 1203-1242) si è passati ai 9 del Tit. III del CIC vigente (*De exequiis ecclesiasticis*, cann. 1176-1185).

<sup>2</sup> Il Capitolo più lungo, interamente soppresso, era dedicato appunto a *De cadaveris translatione ad ecclesiam, funere ac depositione* (cann. 1215-1238).

<sup>3</sup> «Rev.mus Relator opportunum ducit, ut, antequam examinetur quaestio de recognitione definitionis sepulturae ecclesiasticae, sermonem fieri de ipsa rubrica, quae habetur in CIC, scilicet “de sepultura ecclesiastica” utrum sit retinenda necne. [...] Rev.mus Secretarius, attenta animadversione Relatoris, arguit quod si in novo Codice momentum maius tribuatur funeribus potius quam sepulturae, iam considerandum est utrum haec sectio aptius collocari debeat in parte de cultu divino necne» («Communicationes» 4 [1972] 84).

<sup>4</sup> Cfr. can. 1176 CIC 83.

<sup>5</sup> Cfr. cann. 1177-1182.

<sup>6</sup> Cfr. cann. 1183-1185.

prevedeva il discrimine del pubblico scandalo nella concessione.<sup>1</sup> Era chiaro sin dalla gestazione della norma peraltro che lo *scandalum* preclusivo dell'ammissione della richiesta riguardava sia il comportamento tenuto dal defunto sia il conseguente scalpore dei fedeli di fronte all'eventuale permesso. Il tenore molto sfrondato del progetto iniziale recuperò successivamente una parte della precedente esplicitazione, includendo espressamente gli apostati, gli eretici e gli scismatici notori e gli sprezzanti sostenitori della cremazione *contra fidem*, oltre ad un affinamento letterale e stilistico. Il CCEO peraltro si è attenuto al primo orientamento di revisione latino e ha optato per l'essenzialità del disposto.<sup>2</sup> Mentre l'ipotesi dei duellanti poteva ormai considerarsi un anacronistico residuo storico, l'atteggiamento benevolo e misericordioso nei confronti dei suicidi rappresenta invece una chiara presa di distanza e un significativo mutamento di prospettiva.<sup>3</sup> A parte però quest'ultimo caso, il superamento di altre figure tipizzate nella previsione del can. 1240 CIC 1917 appare più formale e tecnico che sostanziale e contenutistico. Il carattere "aspecificativo" dell'estromissione degli aderenti alla massoneria o ad altre sette segrete e degli scomunicati e interdetti non implica certo l'automatico depennamento di queste ipotesi, ma richiede un oculata e attenta valutazione dei presupposti.<sup>4</sup>

L'attuale previsione codiciale ha dunque associato a *due ipotesi tassative* e abbastanza definite *una fattispecie aperta* di non semplice ricostruzione. La notorietà del persistente peccato contro la fede (apostasia, eresia o scisma<sup>5</sup>) implica l'esistenza di un precedente accertamento ovvero la condanna o dichiarazione della pena.<sup>6</sup> La scelta della cremazione opponendosi alla resurrezione della carne ostantiva alla celebrazione (ad es. disponendo la dispersione delle ceneri) richiede una pubblica e chiara manifestazione. *Nei due casi il riscontro è oggettivo e assoluto*: in presenza degli estremi legali non residua alcun margine di apprezzamento. Il can. 1184 § 1, n. 3 («gli altri peccatori manifesti, ai quali non è possibile concedere le esequie senza pubblico scandalo dei fedeli») invece è di più difficile interpretazione perché introduce una *clausola generale* piuttosto indeterminata. La prima parte non ha modificato oltremodo il precedente criterio residuale

<sup>1</sup> Cfr. «Communicationes» 4 (1972)109 (si tratta tra i *canones approbati* del can. 1240).

<sup>2</sup> «Devono essere privati delle esequie ecclesiastiche, a meno che prima della morte non abbiano dato alcuni segni di pentimento, i peccatori ai quali esse non possono essere concesse senza pubblico scandalo dei fedeli cristiani» (can. 877 CCEO). L. Lorusso fa notare comunque l'onerosità della previsione per la concezione orientale (*Il culto divino nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Commento ai singoli canoni*, Ecumenica Editrice, Bari 2008, 178).

<sup>3</sup> Cfr. JASONNI, *La nuova disciplina del diniego*, 869.

<sup>4</sup> Cfr. in particolare in riferimento alla massoneria SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, dichiarazione *De canonica disciplina*, 17.II.1981, AAS 73 (1981) 240-241.

<sup>5</sup> Cfr. can. 751; il CIC vigente ha preferito definire l'azione delittuosa anziché l'autore della condotta (can. 1325 CIC 17).

<sup>6</sup> Non è necessario che esista una sentenza di condanna, cfr. SANTOS, *Comentario c. 1184*, 1709; J.T. MARTÍN DE AGAR, *Comentario c. 1184*, in J.I. ARRIETA (dir. ed. it.), *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, Coletti a S. Pietro, Roma 2007, 788.

degli «Alii peccatores publici et manifesti»,<sup>1</sup> ma condiziona *ex novo* il rifiuto alla concorrente esigenza di evitare lo scandalo dei fedeli. La gravità della condotta impenitente deve essere tale quindi da ingenerare la fondata presunzione di un *intenzionale strappo della comunione ecclesiale*. La valutazione rimessa al soggetto preposto (in genere il parroco con la opportuna consultazione del relativo Ordinario del luogo<sup>2</sup>) presenta un ampio spazio di discrezionalità. Il Legislatore ha voluto in pratica assicurare la *ratio* medicinale del diniego: se non si può curare il malato, almeno si può evitare l'infezione o il contagio. Vale la pena precisare che l'integrazione dello scandalo sociale è un dato costante, implicito nei nn. 1-2 ed esplicito nel n. 3.<sup>3</sup>

Può essere utile chiarire che il *principio ispiratore* della normativa è quello dell'*ampia e generosa elargizione delle esequie*: «ad normam iuris donandi sunt».<sup>4</sup> Una mentalità esclusivistica o restrittiva tradisce insomma lo spirito della missione della Chiesa. La prodigalità o munificenza non elimina però il riscontro della doverosità in giustizia del dono. L'eventuale diniego è sempre una sofferta e dolorosa rinuncia. La delicatezza e sensibilità della fattispecie ha indotto il Codificatore a confermare la sollecitazione del parere dell'Ordinario del luogo in caso di dubbio o incertezza.<sup>5</sup> La convenienza della consultazione è rimessa al giudizio di chi autorizza la celebrazione, qualunque ragionevole perplessità induce comunque a ricorrere con relativa facilità e propensione all'*Ordinarius loci*, evitando iniziative sprovvedute e audaci. Il parere fornito non è solo autorevole ma vincolante.<sup>6</sup>

## 2. Le difficoltà e i criteri operativi

Illustrato il tenore della disciplina vigente, conviene considerare le *principali difficoltà* che possono sorgere in ordine alla corretta applicazione del disposto. Occorre ribadire che non si possono proporre conclusioni logiche astratte ma bisogna procedere a valutazioni prudenziali concrete. Non ha senso pertanto elaborare una sorta di elenco *contra legem* degli esclusi o un prontuario d'azione.<sup>7</sup> Il principio generale, come più volte riportato, è l'ampia ammissione alle esequie, evitando irrigidimenti o chiusure ingiustificate, senza però compromettere il fondamento e il senso del rito. In molti casi l'autentica benevolenza implica l'adozione delle cautele e accortezze del caso e, soprattutto, la tempestività degli interventi.

<sup>1</sup> Can. 1240 § 1, n. 6 CIC 1917.

<sup>2</sup> Cfr. can 1184 § 2.

<sup>3</sup> Non si tratta in pratica di un'aggiunta o integrazione legale, ma della precisazione normativa di un limite intrinseco alla figura.

<sup>4</sup> Cfr. anche can. 213. *Lumen gentium* n. 37, che costituisce la dichiarata fonte della disposizione codiciale, precisa inoltre l'*abundanter* dell'amministrazione che resta un valido criterio interpretativo.

<sup>5</sup> Diversamente dal CIC 1917 non si prevede più la risoluzione positiva in caso di permanenza del dubbio: «permanente dubio, cadaver sepulturae ecclesiasticae tradatur, ita tamen ut removeatur scandalum» (can. 1240).

<sup>6</sup> Il CIC attuale ha voluto stabilire così un'uniformità e coordinamento di linea di condotta.

<sup>7</sup> L'*intentio* del Legislatore è stata quella di semplificare il dettato ed evitare eccessive tipizzazioni.

L'azione sacra costituisce un'impetrazione pubblica della misericordia divina, un modo di onorare il corpo del defunto e di infondere speranza nei vivi.<sup>1</sup> La triplice finalità della celebrazione chiarisce il valore della cerimonia e la ponderazione tra l'interesse prevalente dell'estinto e quello secondario dei cari e dei circostanti. Beneficiario del rito è la persona scomparsa e indirettamente i presenti e la comunità.<sup>2</sup> I due criteri concorrenti e complementari di decisione sembrano il rispetto "sostanziale" della volontà del defunto e l'edificazione della Chiesa.<sup>3</sup> La questione può essere dunque messa in luce da tale duplice prospettiva.

L'irrimediabilità e definitività della situazione del morto invita a rimettersi alla bontà celeste, non autorizza però un indifferentismo comportamentale o un indiscriminato appello alla compassione.<sup>4</sup> La patente pervicacia e ostinazione nella negazione della chiamata alla conversione implicano l'inevitabile presa d'atto della volontaria autoesclusione del soggetto dalla comunione ecclesiale e dal conseguente ausilio postumo, a meno di non contraddire la necessaria intenzionalità del concorso umano.<sup>5</sup> L'eventuale restrizione storica o la concreta fallibilità della valutazione, non vale a disconoscere la validità *hic et nunc* dell'esame della disposizione *coram Ecclesia* del defunto, sospendendo chiaramente ogni apprezzamento *coram Deo* (nel foro della coscienza).<sup>6</sup> L'irreparabilità dell'atteggiamento della volontà, per la propensione della Chiesa alla benignità, agisce ad ogni modo sul "minimo indispensabile", abbassando (basta un segno di ravvedimento) – ma non annullando – la condizione di ammissione. L'assenso o meno dell'autorità ecclesiastica non è peraltro un preavviso o un anticipo dell'esito del giudizio particolare. Il funerale non rappresenta un "sacramento dei mor-

<sup>1</sup> Cfr. can. 1176 § 2.

<sup>2</sup> Questa considerazione evita i disguidi dell'orizzontalismo o dell'appiattimento prevalente nella mentalità secolarizzata.

<sup>3</sup> I criteri proposti ci sembrano abbastanza in linea con quelli perspicacemente individuati da J. Manzanares: «¿Cómo interpretar, entonces, el c. 1184? Como respuesta a dos principios fundamentales: 1) el respecto hacia toda decisión libremente tomada por el interesado que quiere separarse de la comunidad cristiana, bien sea explícitamente, como puede aparecer en sus declaraciones, bien implícitamente, como puede aparecer en su vida; 2) la coherencia de la Iglesia con su propia naturaleza sacramental, nunca reducible a mera sociedad funeraria; da sepultura a sus fieles, pero proclamando su fe y su esperanza de compartir el misterio pascual de Cristo no sólo en el dolor, sino también en la alegría» (*Exequias eclesísticas*, in J. MANZANARES, A. MOSTAZA, J.L. SANTOS, *Nuevo Derecho parroquial*, Editorial Católica, Madrid 1988, 553).

<sup>4</sup> La dottrina cristiana, pur affermando il primato e la sovrabbondanza della grazia, ha chiara coscienza della necessità del concorso umano e della corrispondenza al dono soprannaturale.

<sup>5</sup> Il rispetto della libertà religiosa impone che nessuno sia coartato contro la sua volontà e coscienza e implica conseguentemente l'accettazione delle legittime, ancorché erronee, scelte di ciascuno. Ben individua la *ratio* del diniego Pighin: «Consentire i funerali cristiani in tali ipotesi significherebbe andare contro la volontà almeno implicita, del defunto poiché è proprio la scelta comportamentale manifestata dall'apostata, dall'eretico e dallo scismatico che implica un atteggiamento di rifiuto per gli atti pubblici e liturgici della Chiesa, come sono le esequie. La presa di posizione dell'estinto non può essere modificata da una decisione della sua famiglia, che non può sostituirsi a lui nel cambiare le sue volontà definitive» (B.F. PIGHIN, *Diritto sacramentale*, Marcianum Press, Venezia 2006, 346-347).

<sup>6</sup> La fiducia nel raggiungimento di giudizi certi e veri, per quanto perfettibili o integrabili, non può essere vanificata dalle suggestioni del "pensiero debole".

ti”<sup>1</sup> né tantomeno una *conditio sine qua non* della salvezza, ancorché l’ignoranza popolare possa ritenere la benedizione della salma una specie di nullaosta per l’eternità.

L’edificazione in senso oggettivo della Chiesa è l’altro criterio discriminante della fattispecie. Il *carattere ufficiale e pubblico delle esequie* è infatti decisivo e costitutivo: la supplica non è personale o semplicemente sociale ma riguarda la Chiesa nella sua dimensione istituzionale.<sup>2</sup> I funerali manifestano la devozione e la fede del popolo di Dio. Per una logica interna di coerenza e razionalità del culto, la comunità deve sempre potersi riconoscere nella celebrazione (tra i fattori d’appartenenza si ricomprendono ovviamente la comprensione dell’errante, l’indulgenza, la clemenza, ecc.). Un contegno esistenziale del defunto che smentisse patentemente il credo o i costumi condivisi confonderebbe però l’identità e il senso dell’assemblea liturgica. La legittimità di ogni aiuto suppone il desiderio, almeno implicito, del beneficiario e l’incolumità o la conservazione della collettività. In una visione complessiva del bene comune liturgico la risposta ecclesiale non è altro che l’espressione della *salus animarum* che non è mai avulsa dalla *salus singulae animae*.<sup>3</sup> Una concezione contestativa e antiecclesiale tradisce d’altronde una percezione miope e sfocata della vita eterna: la salvezza non è un fatto egoistico e individualistico, ha un’intrinseca proiezione solidale e comunitaria.

### 3. Le fattispecie problematiche

Il tenore del can. 1184 § 1 non pone eccessivi dubbi o perplessità operativi riguardo ai primi due casi (nn. 1-2). Il rifiuto è imposto dall’atteggiamento palesemente antiecclesiale del defunto e non è rimesso ad un giudizio discrezionale del soggetto preposto. In tali fattispecie l’accertamento della condizione di incompatibilità è abbastanza preciso e circostanziato. La determinazione della *tradizionale estromissione dei peccatori pubblici e manifesti* invece pone incertezze e titubanze sia per quanto attiene al *novero degli esclusi* sia per quanto concerne gli *estremi dello scandalo*.

Occorre puntualizzare in primo luogo che nella *mens Legislatoris* l’adozione di una formula ampia e aperta intende evitare elenchi tassativi o rigide categorie di peccatori tali da sminuire il giudizio prudenziale del parroco o chi per lui.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Nella teologia sacramentaria classica l’espressione indicava l’insieme dei sacramenti che comportano la giustificazione del soggetto (Battesimo, Penitenza e, condizionatamente, Unzione degli infermi).

<sup>2</sup> Il coinvolgimento istituzionale della Chiesa prescinde dalla maggior o minor solennità della cerimonia.

<sup>3</sup> Cfr. la nostra voce *Salus animarum*, in J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO (dir.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, VII, Aranzadi, Pamplona 2013, 134-139. La nozione comprende invero anche la potenziale *salus animae* del defunto.

<sup>4</sup> Dai lavori di revisione si ricava che, per quanto fu ristretta l’originaria indeterminatezza dello schema del 1977, si conservò comunque un atteggiamento aperto e un carattere indicativo e non tassativo nelle determinazioni raccolte (cfr. G. MARCHETTI, *Le esequie ecclesiastiche*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 15 [2002] 237).

Lo spirito dell'attuale normativa è appunto quello di evitare preclusioni o resistenze ingiustificate.<sup>1</sup> Va peraltro ribadito che anche un'indiscriminata e generalizzata ammissione *ad nutum fidelium* senza alcuna valutazione pastorale elude parimenti la sussistenza e la congruenza del disposto. La *condizione necessaria ma non sufficiente* è sempre la *manifestazione della situazione irreversibile di peccato grave*. L'affievolirsi della sensibilità morale e della reciproca conoscenza nelle comunità cristiane (soprattutto urbane) ha indubbiamente eroso la percezione dell'offensività di molte condotte, ma non ha eliminato l'esigenza di chiarezza e coerenza della prassi ecclesiale e di salvaguardia delle coscienze. La letteratura ha già esaminato con sufficiente dettaglio e puntualità le principali ipotesi.<sup>2</sup> Vale la pena tuttavia aggiungere *brevi notazioni o rilievi* in riferimento ai casi più discussi o dibattuti e alla mutazione del costume contemporaneo.

#### a) Le situazioni matrimoniali irregolari

Spicca sicuramente per diffusione sociale e attenzione pastorale l'approccio alle *situazioni matrimoniali irregolari*.<sup>3</sup> In merito è stata opportunamente evidenziata la profonda differenza tra un'opposizione ostinata e pervicace agli insegnamenti della Chiesa e la mancata coerenza esistenziale o il lassismo nelle scelte di vita. L'onerosa rimozione e rettifica di consolidati vincoli affettivi giustifica una particolare comprensione e indulgenza delle debolezze umane senza scadere in cedimenti o arrendevolezza di principio. La consapevolezza e ammissione di errori o mancanze contro l'indissolubilità del matrimonio, per quanto non supportata da un'effettiva correzione, è sufficiente peraltro a integrare un minimo segno penitenziale. Basta anche un contegno remissivo o rassegnato nei confronti della propria condizione. Più problematico però è il trattamento di un atteggiamento di sfida o di contestazione, mai rimosso, verso l'istituzione ecclesiastica. La polemica esplicita e la militante negazione dell'ordine morale manifestano di per sé l'oggettività dello scandalo. La misericordia incontra d'altronde un limite insormontabile nell'irriducibilità della consapevole opposizione del peccatore. In tale linea, la convivenza omosessuale, senza una chiara ritrattazione, difficilmente potrebbe configurarsi come una tollerabile lesione

<sup>1</sup> In questa linea si muovevano i già citati interventi della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede del 1973.

<sup>2</sup> Cfr. a livello più generale: A. GALLOTTI, *Concessione e privazione delle esequie ecclesiastiche. Analisi storica, giuridica e pastorale dei cann. 1183 e 1184 del CIC 1983*, Tesi Pontificia Università Urbaniana, Vigevano 2010; A. ZAMBON, *La celebrazione delle esequie in alcune situazioni particolari*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 15 (2002) 275-291; K. DUBIEL, *La privazione della sepoltura ecclesiastica nei codici di diritto canonico del 1917 e del 1983*, Tesi Pontificia Università Lateranense, Roma 2004; L. BRANDOLINI, *I "nodi" odierni del celebrare l'Eucaristia: divorziati, celebrazioni esequiali, matrimoni*, «Presenza pastorale» 67 (1997) 201-209; JASONNI, *La nuova disciplina del diniego*, 859-882.

<sup>3</sup> Per una maggior intelligibilità adoperiamo l'espressione "situazioni matrimoniali irregolari", anche se sarebbe più corretto parlare di "situazioni che contrastano con la dignità del matrimonio" cfr. il nostro *La richiesta del battesimo in situazioni contrarie alla dignità del matrimonio*, «Ius Ecclesiae» 24 (2012), circa i chiarimenti sulla dizione vedere la nota 3: 590; circa l'estensione della fattispecie: 592-594.



del bene comune. Qualunque ostentata e provocatoria prevaricazione o corruzione del tessuto sociale reclama peraltro un'adeguata misura di consequenzialità della scelta e di tutela della comunità.<sup>1</sup> La Chiesa d'altronde per autenticità e congruità inibisce ogni forma di benedizione e ausilio che disdica alla santità del matrimonio.<sup>2</sup> Il funerale, essendo il limite estremo del soccorso, può coprire o scusare gravi insufficienze o manchevolezze personali ma non può giustificare un progetto radicalmente antitetico alla retta antropologia. Non si richiede certo la pienezza del ravvedimento, ma non si può ammettere un'esplicita rivendicazione dell'eteroprassi.<sup>3</sup>

#### b) L'adesione alla massoneria e ad associazioni anticattoliche

Una questione spesso sopita e smorzata è quella della concessione delle esequie ai *massoni* o agli *aderenti a enti intrinsecamente anticattolici*. Fermo restando il persistente giudizio ecclesiale nei confronti della massoneria,<sup>4</sup> la mancata espressa menzione nella norma dei relativi ascritti è dipesa solo dalla sufficienza della previsione generale e non da un mutamento di "politica legislativa". La semplificazione risponde a un'opzione di carattere tecnico-dispositivo e non ad una differente valutazione assiologica.<sup>5</sup> L'apparente minor virulenza o animosità delle società o sette che cospirano contro la Chiesa non deve portare a minimiz-

<sup>1</sup> È noto lo slogan riproposto anche dal Papa: "peccatori sì, corruttori no" (cfr. J.M. BERGGOLIO-FRANCESCO, *Guarire dalla corruzione*, Emi, Bologna 2013). Vale la pena chiarire che tale impostazione non disdice alla mitezza e benevolenza nell'annuncio salvifico, ma riflette la dura condanna dello scandalo da parte di Cristo (cfr. Mt 18,6-7).

<sup>2</sup> «Le benedizioni di legami irregolari sono "da evitare in ogni caso (...) perché tra i fedeli non sorgano confusioni circa il valore del matrimonio". La benedizione (bene-dictio: approvazione da parte di Dio) di un rapporto che si contrappone alla volontà divina è da ritenersi una contraddizione in sé» (G.L. MÜLLER, *La forza della grazia*, «L'Osservatore Romano» 22.x.2013).

<sup>3</sup> Ci sembra questa la posizione indicata dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti: «Il diniego del funerale religioso era stato uno dei temi proposti dal gruppo per l'incontro. In proposito il Dicastero invitava a distinguere tra chi abbia vissuto in aperta opposizione alla Chiesa e chi semplicemente abbia condotto una vita irregolare non edificante. A questi ultimi si potrebbero concedere le Esequie religiose, evitando di scandalizzare i fedeli e serbandolo la conveniente discrezione» (*Visita ad limina dei Vescovi dell'Uganda*, 3.x.1997, «Notitiae» 34 [1998] 127).

<sup>4</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Declaratio de associationibus massonicis*, 26.IX.1983, AAS 76 (1984) 300; Z. SUCHECKI, *La Massoneria nelle disposizioni del "Codex Iuris Canonici" del 1917 e del 1983*, Lev, Città del Vaticano 1997; E. GARCÍA, *The Church and Freemasonry*, «Boletín Eclesiástico de Filipinas» 73 (1997) 276-279.

<sup>5</sup> «Attentis suggestionibus ab organis consultationis factis, aliquis Consultor proponit aliquas classes peccatorum in canone recensendas: [...] c. addicti consociationibus, quae Ecclesiae catholicae sunt infensae: circa hanc classem duo Consultores in luce ponunt difficultates practicas determinandi gradum adhesionis doctrinis consociationis Ecclesiae forte infensae, quare prudens videtur ut tales addicti consociationibus non recenseantur explicite in canone, ita ut si quando aliquis ex hoc capite graverit et manifeste peccaverit priveretur exequiis quia peccator manifestus. Etiam alii duo Consultores ita sentiunt; ceteri vero recensere explicite vellent hanc classem peccatorum. Fit suffragatio an placeat hanc classem recensere: placet 3, non placet 4» («Communicationes» 12 [1980] 356). Per ulteriori spunti E. GARCÍA, *Funeral for Masons*, «Boletín Eclesiástico de Filipinas» 73 (1997) 751-754, che osserva conclusivamente: «It is logical, therefor, that what is established in canon 1184 of the new Code applies perfectly to members of Freemasonry» (753).

zarne la costanza e serietà dell'attentato.<sup>1</sup> La diffusa e mal pretesa compatibilità della duplice appartenenza è anzi un pernicioso incentivo alla confusione dottrinale e all'indifferentismo pratico. In questo senso, leggerezze o trascuratezze nell'ammissione incrementano il disorientamento e le false supposizioni. Proprio per la natura di tali associazioni molto diversa peraltro è la posizione di un pubblico rappresentante o di un attivista è quella di un anonimo e forse poco informato affiliato. Al di là della responsabile ignoranza e della incoerenza comportamentale, l'ingenua e utilitaristica ascrizione può non essere un ostacolo alla celebrazione liturgica. La *notorietà dell'adesione* (per nulla scontata nel caso della massoneria) ad ogni modo costituisce sempre un elemento imprescindibile per il diniego.<sup>2</sup>

### c) Le lobby e i gruppi politici anticristiani

Un discorso in parte analogo vale anche per i *gruppi politici o ideologici anticristiani*, il carattere dichiaratamente pubblico e propagandistico dell'attività però aggrava l'influenza negativa del concorso e richiederebbe la manifestazione dell'avvenuto dissenso. È difficile tuttavia, specie dopo la crisi delle ideologie,<sup>3</sup> determinare a priori la valenza filosofico-dottrinale ostativa di una compagine. In ogni caso decisiva è la natura e la libertà della partecipazione:<sup>4</sup> il semplice consenso, appoggio o sostegno partitico non integrano un ruolo istituzionale o promozionale troppo definito. Singole posizioni eterodosse inoltre non sembrano sufficienti a determinare una preclusione a meno che non acquisiscano una pregnanza vitale univoca, caratterizzante e manifesta. Anche in questo caso più della supposta buona fede può essere utile distinguere tra l'accoglienza nei confronti dell'errante, ancorché informato e consapevole, e l'intransigenza di fronte all'irriducibile pretesa di legittimazione dell'errore in seno alla comunità. La persona normalmente non è riducibile né a una qualità né a una difetto intellettuale o operativo ma al complesso e rilevanza della sua condizione peccatrice, liberata e redenta dall'Amore misericordioso.<sup>5</sup> Abbastanza decisiva

<sup>1</sup> San José Prisco offre alcune esemplificazioni che aiutano a comprendere l'estensione del fenomeno: «En concreto, se han de negar: [...] 2. A aquellos fieles que han abandonado la Iglesia formalmente para asociarse a una secta o a una denominación no cristiana como la Masonería, la Iglesia de la Cientología, la secta Moon, los Testigos de Jehová, los mormones, etc.» (*Derecho parroquial*, 382). Chiaramente anche il pur troppo riaffiorante satanismo rientrerebbe nell'elenco.

<sup>2</sup> La disciplina ecclesiastica preserva la buona fama e l'onorabilità delle persone, come un valore fondante dell'ordinamento (cfr. can. 220), ed evita giudizi sommari e poco avveduti.

<sup>3</sup> In America Latina negli ultimi anni si assiste però ad una certa reviviscenza di posizioni marxiste.

<sup>4</sup> Nei fenomeni storici dei regimi comunisti è difficile determinare la libertà dell'adesione. La questione ha suscitato un certo interesse pastorale, cfr. A. BOSCHI, *Funerali di comunisti*, «Perfice Munus» 25 (1950) 75-80; IDEM, *Sepoltura ecclesiastica dei comunisti*, «Perfice Munus» 26 (1951) 303-314; G. CARLI, *Funerali di comunisti*, «Palestra del clero» 29 (1950), 182-184 ed è ben sintetizzata da GALLOTTI, *Concessione e privazione delle esequie*, 89-93.

<sup>5</sup> Sono abbastanza indicativi in tal senso alcuni spunti della lunga intervista rilasciata da Papa Francesco ad A. Spadaro («La Civiltà Cattolica» n. 3918 164 [2013] 461-464).

risulta almeno l'ammissione teorica della fallibilità e erranza della propria posizione.<sup>1</sup>

d) I suicidi e coloro che hanno praticato l'eutanasia

La tendenziale apertura nei confronti dei suicidi per l'imponderabile influenza di disturbi psichici o altre anomalie, non porta ad estendere *tout court* la concessione dei funerali anche a *coloro che hanno praticato l'eutanasia*. La debolezza o la fragilità mentale, con le turbe che in genere circondano un improvviso evento tragico, si discostano patentemente dalla relativamente lucida o deliberata programmazione della propria morte,<sup>2</sup> specie se frutto di un disegno esplicitato e premeditato. La primordialità del bene della vita<sup>3</sup> determina una particolare gravità nel disprezzo della propria esistenza e una riprovevole ottusità nel perseguimento dell'intento suicida. Nella fattispecie si aggiunge normalmente anche il presumibile consenso o l'acquiescenza dei relativi parenti con l'aggravamento del danno sociale e la disedificazione della comunità cristiana. Non solo quindi la volontà manifestata e operativa del defunto è nettamente contraria al piano divino ma è sconcertante alleviare l'eventuale colpa dei congiunti. Le esequie rischiano di apparire come un simulacro religioso o un'amara beffa per una perdita non accettata ma determinata e anticipata. Residua evidentemente la possibilità di una resipiscenza tardiva o finale che però dovrebbe esprimersi con qualche traccia e contrastare in qualche modo la precedente decisione.

e) Le organizzazioni criminali e il terrorismo

Un ulteriore ambito di rilevanza che si sta facendo progressivamente strada è quello della *minaccia criminale organizzata e consolidata*. Non è tanto l'effettività del reato quanto l'ostentazione e la radicalità della condizione delittuosa a sollecitare una reazione chiara e indicativa. L'autorità ecclesiastica è già intervenuta in Italia per contrastare l'impunità nella coscienza popolare del fenomeno mafioso,<sup>4</sup> ma l'ipotesi potrebbe estendersi altrove anche ad altre

<sup>1</sup> Cfr. Mc 3,28-30 (ove si parla del peccato contro lo Spirito Santo).

<sup>2</sup> In una grave malattia cronica o degenerativa c'è comunque un forte impatto psicologico ed emotivo.

<sup>3</sup> Il tema è affrontato da K. MATTHEWS, *Euthanasia and Denial of Christian Burial*, «Canon Law Society Newsletter (Australia and New Zealand)» 2 (1996) 62-66 e da ZAMBON, *La celebrazione delle esequie*, 288-289 (il II paragrafo *Coloro che scelgono l'eutanasia* è opportunamente distinto dal paragrafo *I suicidi*); a fronte della fermezza della condanna dell'atto, l'autore evidenzia comunque limiti o requisiti nel riscontro del divieto.

<sup>4</sup> Cfr. ad esempio A. RASPANTI (Vescovo di Acireale), *Decreto di privazione delle esequie ecclesiastiche per chi è stato condannato per reati di mafia*, 20.VI.2013, in [http://www.diocesiacireale.it/public/documenti\\_vescovo/Dcreto\\_Privazione\\_Esequie\\_Mafiosi.pdf](http://www.diocesiacireale.it/public/documenti_vescovo/Dcreto_Privazione_Esequie_Mafiosi.pdf); G. AGOSTINO (Arcivescovo di Crotona), Lettera pastorale *Mafia ed evangelizzazione nel crotonese. La parola di Dio non è incatenata*, 9.X.1992, «Il Regno Documenti» 38 (1993) 155-163. Diversi e ripetuti sono stati anche le indicazioni del Card. Crescenzo Sepe, ad esempio 13.V.2011, 10.II.2014 (l'invettiva contro i camorristi: "non entrate in chiesa nemmeno da morti" ha avuto ampia eco nella stampa).

organizzazioni criminali (si pensi al narcotraffico o alla tratta di esseri umani). La manifestazione non di rado di una presunta religiosità personale o familiare è un fattore di confusione e disorientamento. Occorre ribadire che l'eventuale privazione delle esequie non è una sanzione posticipata e aggiuntiva ma la presa d'atto di uno stile di vita totalmente inconciliabile con la fede e una forma di disapprovazione e deplorazione del costume mafioso praticato e rivendicato. L'indubbio valore esemplare e pedagogico della misura risponde anche alla diffusione sociale del male e alla piaga del contagio. La valutazione in merito è sempre molto delicata e spinosa, evitando generalizzazioni indebite e superficiali, come pure il rischio di dipendere dagli umori popolari o di connivenze comportamentali. Il ruolo e la posizione svolta in seno al gruppo malvitoso influisce sulla libertà e sul grado di adesione.<sup>1</sup> Anche per gli *autori di stragi o azioni terroristiche* morti durante il gesto sanguinario o che non abbiamo dato segni di ravvedimento si pongono serie perplessità. In questo caso ha un ruolo molto significativo l'indignazione e lo sdegno dei parenti delle vittime.<sup>2</sup> La pressante chiamata alla misericordia induce comunque a superare ogni forma di sommarietà e debolezza e a non confondere mai l'esame del caso con un giudizio sul supposto delinquente.<sup>3</sup>

#### 4. Il riscontro "oggettivo" dello scandalo

La fattispecie *ex can. 1184 § 1, n. 3* è subordinata espressamente al «pubblico scandalo dei fedeli». Lo *scandalum* non costituisce dunque un elemento aggiuntivo ma il fatto che esige la negazione delle esequie.<sup>4</sup> La *ratio* dell'introduzione normativa è quella di compendiare un atteggiamento esistenziale di palese contrarietà agli insegnamenti della Chiesa o moralmente disdicevole con l'effettivo turbamento delle coscienze dei fedeli.<sup>5</sup> Non interessa insomma un mero contegno censorio o sanzionatorio nei confronti dell'estinto ma la comprovata lesione dei vincoli della *communio fraterna* tale da destituire di fondamento la giustizia delle esequie ecclesiastiche. La rescissione si consuma dunque automaticamente attraverso un esplicito atto di rottura o prevaricatorio del senso del rito funebre<sup>6</sup> e richiede viceversa un positivo accertamento prudenziale in presenza di peccatori manifesti. La *formulazione del disposto* evidenzia sia la consistenza che gli estremi dell'offensività. La circostanza ha infatti una *valenza reale* e non potenziale (altrimenti si sarebbe parlato del pericolo o dell'allarme socia-

<sup>1</sup> È diverso ad es. il grado e l'autonomia di appartenenza di un capo o di un dirigente di un clan da quella di un assoldato o di un fiancheggiatore.

<sup>2</sup> La Chiesa non cavalca mai la rabbia e il risentimento della gente, invita costantemente al perdono e alla clemenza, ma non può non tener conto dei sentimenti e delle passioni umane.

<sup>3</sup> È bene aver presente che: «Il fatto di concedere le esequie è diverso dall'approvare un gesto fortemente condannato dalla Chiesa» (l'asserzione qui riportata di ZAMBON, *La celebrazione delle esequie*, 286, a proposito dei suicidi, ci sembra estensibile anche ad altre fattispecie).

<sup>4</sup> Il presupposto è la condotta del defunto.

<sup>5</sup> Il profilo, prima evidentemente presupposto o sottinteso nella normativa, costituisce una significativa novità del CIC del 1983.

<sup>6</sup> Cfr. can. 1184 § 1, nn. 1-2.

le). Lo scandalo viene inoltre qualificato come *pubblico* ad evitare un riscontro ristretto o circoscritto del danno nonché scrupoli soggettivi nell'applicazione. La risonanza sociale della condotta peccaminosa va comunque rapportata alla diffusione della notizia e alla comunità di riferimento. Vale la pena ricordare che, trattandosi di una prescrizione limitativa di diritti fondamentali, la norma soggiace ad interpretazione stretta.<sup>1</sup>

L'espressione "scandalo" nel linguaggio comune ha una duplice accezione: il cattivo esempio fornito e il clamore suscitato dalla condotta disonesta. L'istigazione corruttrice e il moto di sorpresa o scalpore sono spesso legate da un nesso di causalità ma non è detto che coincidano. Ci sembra utile perciò chiarire il senso del termine. La nozione legislativa di scandalo è abbastanza pacifica e acquisita ma per nulla scontata nel contesto odierno. Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ha ribadito in altro contesto l'insegnamento morale classico al riguardo circa il significato della formula: «un'azione che muove al male».<sup>2</sup> Lo *scandalum* è dunque un'induzione al male o un comportamento che non solo disorienta ma perverte la coscienza morale. L'ermeneutica della fattispecie legale richiede pertanto un'opportuna distinzione tra il significato soggettivo e oggettivo dello scandalo.

La concezione meramente "soggettiva" dello scandalo riconduce all'impressione dei destinatari la constatazione della risonanza della scelta. Nella confusione e ignoranza attuale tra l'altro si assiste non solo ad un frequente obnubilamento ma talora ad un'inversione delle categorie morali. Come rilevato, normalmente scandalizza più la negazione dei funerali ecclesiastici che l'indebita concessione,<sup>3</sup> ma il buonismo e l'acquiescenza non è un motivo sufficiente per eludere la coerenza del giusto.<sup>4</sup> La banalizzazione del senso delle esequie

<sup>1</sup> Cfr. can. 18; MANZANARES, *Exequias eclesiasticas*, 553.

<sup>2</sup> Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, dichiarazione *Il Codice di Diritto Canonico*, 24.VI.2000, «Communicationes» 32 (2000) 160. Per quanto concerne la Comunione ai divorziati risposati, tale pronuncia fornisce un'indicazione che può aiutare anche nella fattispecie considerata: «Tale scandalo sussiste anche se, purtroppo, siffatto comportamento non destasse più meraviglia: anzi è appunto dinanzi alla deformazione delle coscienze, che si rende più necessaria nei Pastori un'azione, paziente quanto ferma, a tutela della santità dei sacramenti, a difesa della moralità cristiana e per la retta formazione dei fedeli». In generale D. ASTIGUETA, *Lo scandalo nel CIC: significato e portata giuridica*, «Periodica» 92 (2003) 589-651, specialmente 627.

<sup>3</sup> È quanto rileva ripetutamente Zambon: «Bisogna comunque stare attenti, perché spesso è maggiormente fonte di scandalo il fatto di non concedere le esequie, piuttosto che il celebrarle. [...] Inoltre, almeno nell'attuale contesto, è maggiormente fonte di scandalo il non concedere le esequie in questi casi (coloro che vivono in situazioni matrimoniali irregolari). Molto facilmente tale diniego verrebbe considerato come un giudizio e una mancanza di misericordia» (*La celebrazione delle esequie*, 283 e 286). Pur concordando con molte soluzioni proposte nell'articolo, non riteniamo che l'evitare il clamore sociale costituisca un criterio determinante della determinazione dell'autorità.

<sup>4</sup> Ci sembra che indulga ad una accezione soggettiva dello scandalo anche Pighin: «Possono rientrarvi, ad esempio, gli aderenti a sette sataniche, gli iscritti ad associazioni che tramano contro la Chiesa, coloro che ostentano una vita dissoluta in campo sessuale, eccetera, ma in presenza di due condizioni: la situazione peccaminosa deve essere manifesta; l'eventuale concessione delle esequie creerebbe scandalo non in singoli fedeli, ma a livello generale, con gravi conseguenze per la comunità cristiana» (*Diritto sacramentario*, 348). Anche in questo caso le perplessità non riguardano gli esempi quanto la formulazione del criterio.

misconosce il valore soprannaturale e comunitario del rito e spesso non comprende l'esigenza del rifiuto. La sensibilità diffusa nelle società secolarizzate edulcora la responsabilità di molte condotte (soprattutto per quanto concerne le scelte esistenziali, concettuali e dottrinali) e cede semmai alla logica punitiva della sola legalità mediatica, stupendosi magari del trattamento misericordioso riservato ai "civilmente indegni" (giudizio sommario sulla persona). Basta allora evitare lo sconcerto o l'indignazione della gente? La percezione o il consenso dei fedeli o della maggioranza della comunità non pare un valido criterio di riferimento. Occorre soprattutto curare (in tutti i sensi!) la salute del gregge.

La *visione "oggettiva" dello scandalo* rapporta invece la spinta al male all'attentato al patrimonio salvifico: è scandalosa una scelta che, indipendentemente dall'impressione emotiva degli astanti, reca un danno reale alla comunità. Il cattivo esempio del defunto non deve contagiare o contaminare l'azione della Chiesa.<sup>1</sup> Non si tratta di proporre un modello di comunione esclusivista ed elitario (non esiste una Chiesa dei puri e incontaminati!), bisogna però evitare macroscopiche ambiguità e fraintendimenti: la santità è anche e soprattutto misericordia, purché non disdica alla coerenza e rispondenza della compassione e dell'accoglienza verso gli erranti.<sup>2</sup> L'oggettività si riconduce sempre alla verità e all'edificazione del popolo di Dio. La denuncia profetica del male e dell'errore può comportare anche il rischio dell'impopolarità o della disapprovazione diffusa.<sup>3</sup> L'adeguata evangelizzazione dei presenti e la giustificazione del comportamento tenuto in situazioni difficili, soprattutto a fronte della soddisfazione della richiesta, ma anche nella eventuale risposta negativa, sono la forma più efficace di difesa dell'autenticità della celebrazione. Il sentire comune e l'impressione corrente sono comunque dati di cui tener conto nella valutazione dei presupposti del rito funebre: il peregrinare storico della santa assemblea non è insensibile all'atteggiarsi e alla comprensione del fattore umano. La necessaria contestualizzazione non significa però cedere all'approvazione e talora agli umori della piazza o dei media. Una concezione oggettiva dello scandalo preserva l'agire ecclesiale dalle lusinghe e dalle derive del pensiero debole e da un falso irenismo concessorio. L'ammissione alle esequie non può essere mai intesa come una rinuncia a infierire o un male minore, rappresenta il bene in concreto dovuto nella verità e giustizia personali e sociali.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> L'azione sacra, al di là delle debolezze e miserie umane, deve condurre alla gloria di Dio attraverso la rettitudine degli agenti: «Ortodossia significa quindi il modo giusto di onorare Dio e la retta forma di adorazione. In questo senso l'ortodossia è per sua stessa definizione anche "ortoprassi"; il contrasto moderno tra i due termini, nella loro origine si risolve da se stesso» (RATZINGER, *Introduzione allo spirito della liturgia*, 155-156).

<sup>2</sup> In molti casi basterà una formale disapprovazione o biasimo della condotta peccatrice del fedele, ma talora si richiede una chiara presa di distanza nei confronti dell'ostinazione o ambiguità dell'incoerenza esistenziale.

<sup>3</sup> Cfr. Lc 6,26.

<sup>4</sup> Per quanto lo scandalo preclusivo deve essere effettivo, lo zelo pastorale induce spesso ad allontanare anche il pericolo dello scandalo o quello fittizio (cosiddetto *scandalum pusillorum*).

Bisogna solo ricordare che il disposto normativo è formulato in maniera negativa: «*exequiae ecclesiasticae non sine publico scandalo fidelium concedi possunt*». L'impostazione del dettato evidenzia che il desiderio dei pastori è sempre orientato all'estremo accompagnamento del fedele non alla privazione dell'aiuto appropriato.<sup>1</sup> Lo scandalo è però un limite insormontabile della legittimità e quindi della fruttuosità della cerimonia.<sup>2</sup> Fermo restando la fallibilità del giudizio umano, la questione non riguarda l'opportunità del segno ma la possibilità stessa dell'atto di culto in ragione della dignità del sacramentale.

### 5. Ausili pratici e indicazioni pastorali

La diffusione e l'estensione di situazioni che intaccano il "minimo grado di comunione con la Chiesa"<sup>3</sup> in un'epoca di cristianizzazione e secolarizzazione della società consiglia di esplorare i *rimedi* o le *misure che agevolano l'ortoprassi celebrativa*.

In primo luogo occorre sottolineare la *tempestività* e l'*anticipazione degli interventi*. La situazione di emergenza e apprensione che si viene a creare nell'immediatezza del decesso non fornisce le condizioni migliori per una ponderata valutazione del caso e per una serena ricezione della decisione. L'accortezza pastorale invita pertanto a curare la preparazione e l'istruzione previa delle coscienze.<sup>4</sup> L'offerta di un discreto servizio sacerdotale di accompagnamento e di consiglio facilita il raggiungimento delle disposizioni richieste ed evita incomprensioni ed equivoci. Un contegno ostativo o oppositivo, ancorché non sia un dato ultimativo, è un indice abbastanza chiaro della reale intenzione del soggetto terminale e di chi lo circonda. La benevolenza nell'amministrazione degli aiuti spirituali della Chiesa si coniuga comunque con la serietà negli oneri formativi.<sup>5</sup> Il parroco non è tanto un ricettore o un esecutore dell'ultima volontà dei fedeli affidatigli quanto il solerte promotore della salvezza del gregge.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Il rifiuto è l'amara resa di fronte all'opposizione all'amore misericordioso.

<sup>2</sup> Va da sé che anche il merito pastorale del ministro è condizionato alla rettitudine e onestà del suo operare.

<sup>3</sup> Cfr. ERRÁZURIZ, *Corso fondamentale*, II, *pro manuscripto*.

<sup>4</sup> È indicativa della sensibilità dell'epoca per la riconciliazione dei malati l'ordinanza del Sinodo diocesano genovese del 1558: «che tutti li medici che la prima volta anderanno a visitare et curare qualunque infermo debbano sotto pena di peccato mortale racciordare all'infermo la Santa Confessione et Comunione e che il medesimo ricordo siano tenuti a replicargli almeno la terza volta che torneranno a visitarlo con l'obbligo del medesimo medico... sotto pena di scomunica *ipso facto incurrenda* di darne notizia all'Ordinario, affinché egli possa con quella carità et circospezione, che si conviene provvedere alla salute delle anime commesse alla sua cura» (MARANTONIO SGUERZO, *Evoluzione storico-giuridica*, 161).

<sup>5</sup> A proposito dei sacramenti, il can 843 non si limita a chiedere l'accertamento della disposizione del richiedente (§ 1), indica il positivo obbligo dei pastori e di quanti sono coinvolti nell'adeguata preparazione e formazione degli istanti: «I pastori d'anime e gli altri fedeli, ciascuno secondo i compiti che ha nella Chiesa, hanno il dovere di curare che coloro che chiedono i sacramenti, siano preparati a riceverli mediante la dovuta evangelizzazione e formazione catechetica, in conformità alle norme emanate dalla competente autorità» (§ 2).

<sup>6</sup> Benedetto XVI apostrofava come "burocrate sacro" l'atteggiamento ozioso e distaccato del parroco (*Incontro con il clero delle diocesi di Belluno-Feltre e Treviso*, 24.VII.2007).

La pastorale della morte non può certo limitarsi alla fase terminale o addirittura al diritto funerario, illumina, guida e allevia il trapasso. Un rilevante terreno di coltivazione e di crescita di tutta la comunità cristiana è probabilmente la conoscenza e la vicinanza alle situazioni spiritualmente difficili e problematiche con la fruttuosa proposta del perdono e della misericordia. Il fine perseguito non è quindi la correttezza comportamentale ma il recupero del peccatore, per quanto la *salus animarum* possa non coincidere con il consenso o l'approvazione diffusi.

Alla rapidità e urgenza dell'iniziativa si unisce poi la *consultazione* e la *condizione delle scelte*. La prudenza giuridica induce a servirsi spontaneamente del consiglio e del parere di persone avvedute, questa misura però è stata espressamente disciplinata dal Codificatore: «Presentandosi qualche dubbio, si consulti l'Ordinario del luogo, al cui giudizio bisogna stare».<sup>1</sup> L'individuazione del soggetto competente si coniuga logicamente con la struttura gerarchica e carismatica della Chiesa.<sup>2</sup> La richiesta dell'avviso dell'ufficio capitale non deve essere intesa come una forma di subordinazione o di limitazione della potestà ma come un prezioso aiuto e un atto di sentita comunione. È rimesso al destinatario della richiesta delle esequie valutare la sussistenza dei presupposti del ricorso all'autorità, ma il tenore del disposto sembra caldeggiarlo e promuoverlo in presenza di un'incertezza o riserva.<sup>3</sup> L'accessibilità e apertura del Pastore agevolano notevolmente i contatti, ma l'esigenza del consulto supera la semplice empatia e confidenza. Fermo restando la discrezionalità e la diretta responsabilità del richiedente, il responso dell'Ordinario è obbligatorio e vincolante. L'univoca valutazione dell'*Ordinarius loci* evita infatti prassi difformi o contraddittorie nell'ambito della stessa circoscrizione ecclesiastica.<sup>4</sup> Disattendere il giudizio espresso o le indicazioni generali dell'organo capitale sarebbe una grave disobbedienza e leggerezza. Un atteggiamento polemico o defatigatorio rappresenta parimenti una perniciosa forma di debolezza e ingenuità.<sup>5</sup> La richiesta reclama evidentemente una certa snellezza e rapidità e non può trasformarsi in un appesantimento o in un improprio strumento dilatorio. Il parere più che un'incombenza è insomma un sollievo e una manifestazione di semplicità e umiltà.

Poiché la condizione preclusiva alla concessione delle esequie è lo scandalo, in un caso o nell'altro è affidato al ministro il compito delicato e rilevante di allontanare il rischio della confusione e del disorientamento dei fedeli.<sup>6</sup> La *chia-*

<sup>1</sup> Can. 1184 § 2.

<sup>2</sup> Cfr. *Lumen gentium*, n. 4.

<sup>3</sup> Il dubbio non deve essere probabile e presumibile, basta una perplessità fondata e ragionevole.

<sup>4</sup> «Il ricorso a detto superiore risponde alla necessità di procedere con un discernimento il più possibile sereno, in tempi rapidi e sulla base di criteri uniformi per decisioni pastorali difficili che esigono omogeneità di trattamento all'interno della stessa Chiesa particolare» (PIGHIN, *Diritto sacramentale*, 348-349).

<sup>5</sup> Affermazioni del tipo "io celebrerei il funerale, ma il Vescovo non vuole" – purtroppo non prive talora di riscontri – denotano solo pavidità e mancanza di responsabilità.

<sup>6</sup> «Lo scandalo dei fedeli e della comunità ecclesiastica potrà tuttavia essere attenuato o evitato nella misura in cui i Pastori sapranno illustrare in modo conveniente il significato delle esequie cri-



*rezza e fermezza dottrinale*, ancorché con il necessario tatto e riguardo, sono la miglior garanzia del *bonum agere* prima, durante e dopo il funerale. La spiegazione dell'atteggiamento benigno e misericordioso della Chiesa e il ripetuto invito a pregare per il defunto e ad affidarsi alla pietà celeste costituiscono il presupposto esplicito – e da esplicitare! – nella cerimonia. Il rendere ragione del proprio convincimento prima ed esaurientemente ai parenti e più sommessamente agli astanti può bastare talora ad allontanare l'oggettività dello scandalo. Il funerale non deve essere probabilmente il luogo principale dell'ammonimento e della correzione dei peccatori, occorre comunque prendere le distanze e disapprovare apertamente i comportamenti pubblici che possono aver ingenerato perplessità o riserve. La denigrazione del peccato (non del peccatore) *ante* o almeno *post mortem* può avere un valore correttivo e stimolare alla conversione.<sup>1</sup> Le indicazioni e l'omelia (non le indebite onoranze funebri infra-celebrazione di parenti e amici) sono occasioni di catechesi ed evangelizzazione per i non praticanti abituali e i più lontani da sfruttare adeguatamente e proficuamente. L'*an* insomma modula e indirizza anche il *quomodo*.

L'assenza di ogni segno di pentimento è viceversa *conditio sine qua non* della denegazione. L'auspicabile ravvedimento o almeno un minimo indice di contrizione giustificano pertanto la concessione delle esequie. Il dato però, proprio per la pubblicità del rito, non è destinato solo a tranquillizzare l'animo del ministro, è bene che venga *comunicato e partecipato all'assemblea*. La speranza che è il fulcro della celebrazione si nutre di simili tracce e indicazioni confortanti. Il sincero dolore del defunto o una manifestazione di autentica religiosità integrano il desiderio del ritorno alla casa del Padre e vanno rivelati ed esternati soprattutto in caso di dubbio o esitazione circa la spettanza del funerale. La dignità sacramentale esige l'informazione come misura di salvaguardia e come prova di onestà. Va da sé che spesso la manifestazione dei sintomi del rammarico, in genere tutto il contegno finale dell'estinto, è sufficiente a fugare lo scandalo. Gli esempi reali e concreti tra l'altro, anche da un punto di vista didattico e pedagogico, sono molto più efficaci e persuasivi di molte parole.

La *modalità delle esequie* conviene che tenga conto del livello spirituale degli assistenti. Per quanto la celebrazione eucaristica sia in generale il contesto più adatto e proficuo, non è detto che la Messa sia in concreto l'ambito più appropriato per il rito funebre. L'*Ordo exsequiarum* precisa che a seconda delle circostanze il ministro valuterà il tipo di rito da adottare, limitando talvolta la cerimonia alla liturgia della parola e alle già ricche formule di congedo e imprecazione. Persone molto lontane dalla fede o dalla pratica religiosa spesso non

stiane, che moltissimi vedono come un ricorso alla misericordia di Dio e come una testimonianza della fede della comunità nella risurrezione dei morti e nella vita del mondo che verrà» (SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, lettera circolare *Complures Conferentiae*, 29.v.1973, EV 4, 1620-1623).

<sup>1</sup> Il contesto emotivo può spingere a reazioni forti e determinate nel ripudio del male e a risoluzioni coraggiose.

giungono neppure a percepire lo straordinario valore soprannaturale del Sacrificio, fissandosi solo sull'aspetto estetico e coreografico. La dignità dell'Eucaristia,<sup>1</sup> non disgiunta dal decoro e dalla compostezza del sacramentale, impone di evitare irriverenze o mancanze di rispetto. Il rischio, purtroppo frequente, di offese o empietà nella ricezione della Comunione e di indelicatezze o distrazioni nella preghiera eucaristica, può consigliare o esigere di omettere la Messa.<sup>2</sup> Non sempre risulta sufficiente l'invito o l'ammonizione in tal senso del sacerdote (peraltro abbastanza rare). Specie in situazioni complesse, il carattere discreto e riservato di un funerale (orario, partecipazione, comunicazione della notizia, forma celebrativa, ecc.) evita inoltre un'eccessiva risonanza e clamore comunitario e contribuisce ad eludere lo scandalo soggettivo. Non ci sembra peraltro troppo convincente ridurre solo alla privazione del Sacrificio il giudizio circa la rispondenza o meno delle esequie.<sup>3</sup> L'eliminazione di una parte del rito non può avere un carattere punitivo o sanzionatorio. La celebrazione senza Eucaristia non è un grado intermedio tra la concessione e il rifiuto ma una possibile modalità di svolgimento dell'azione sacra che non sopprime la natura essenzialmente binaria della valutazione.<sup>4</sup>

#### V. CONTINUITÀ LOGICA E PECULIARITÀ DELLA FATTISPECIE RISPETTO AL DINIEGO DEI SACRAMENTI

Un tentativo di ricostruzione in chiave fondamentale della materia liturgica e dei sacramenti in particolare ha individuato nella *pubblica immoralità* (sempre che si riscontrino determinati requisiti) una *condizione ostativa all'amministrazione dei segni sacramentali*.<sup>5</sup> La considerazione unitaria di un principio costitutivo dell'organismo sacramentale risulta abbastanza originale e molto perspicace e calzante.<sup>6</sup> La palese indegnità del ricettore disdice alla funzione dell'atto e al rispetto del patrimonio salvifico. La disciplina relativa alle esequie ecclesiastiche,

<sup>1</sup> Il can. 897 definisce *Augustissimo Sacramento* la santissima Eucaristia.

<sup>2</sup> Osserva Sirboni: «Si tratta della prassi ideale che presuppone un'assemblea di credenti, anzi di praticanti. Il che oggi non è affatto scontato; con il rischio di offrire a questo tipo di assemblea anomala un rito troppo impegnativo, un 'cibo' che non si è in grado di assimilare, banalizzando sovente la comunione eucaristica. È un problema pastorale sempre più percepito» (*Messa [Esequie nella]*, in S. SIRBONI, D. PIAZZI, *Breve dizionario pastorale del rito delle esequie*, Queriniana, Brescia 2012, 19).

<sup>3</sup> La menzionata lettera dell'allora arcivescovo di Crotona ad esempio ingiungeva: «le esequie di chi muore perché ha partecipato a conflitti armati mafiosi ed è notoriamente conosciuto come tale si celebreranno con la sola liturgia della Parola, senza celebrazione eucaristica. Tale limite vale anche per chi è stato condannato per omicidio mafioso o per rapina e muore senza aver dato segni di vero pentimento» (163). La determinazione può esprimere comunque una giusta misura di salvaguardia del sacro.

<sup>4</sup> Non esiste un *tertius genus*. *L'an* può modulare il *quomodo*, ma il *quomodo* non può surrogare *l'an*.

<sup>5</sup> L'interrogativo posto è: «È possibile amministrare i sacramenti ai fedeli cattolici che vivono in modo stabile e manifesto in una situazione oggettivamente e gravemente immorale?» (ERRÁZURIZ, *Corso fondamentale*, II, *pro manuscripto*).

<sup>6</sup> Spunti in questa linea sono desumibili anche dai nostri *La richiesta del battesimo*, 601-603; *La giustizia nel culto*, 180-193.

ancorché riguardi un sacramentale, fornisce un'ulteriore indicazione storico-normativa significativa in tal senso. Al fine di precisare e inquadrare meglio il trattamento del caso può essere utile però individuare l'aspetto comune e le peculiarità della fattispecie considerata.

La buona disposizione del soggetto ricevente costituisce una *condizione generale e costante dell'economia della grazia*: «I ministri sacri non possono negare i sacramenti a coloro che li chiedano opportunamente, siano ben disposti e non ne abbiano dal diritto la proibizione di riceverli». Gli atti liturgici, tranne il battesimo,<sup>1</sup> agiscono sempre attraverso l'intenzionalità e la congrua preparazione del beneficiario. La partecipazione all'azione sacra non ha alcun senso d'altronde se non è per ciò stesso salvifica e fruttuosa:<sup>2</sup> una celebrazione che non sia un mezzo di grazia costituisce infatti una indebita falsificazione del segno.<sup>3</sup> La mancata integrazione della retta propensione del destinatario (*rite dispositus*), che risulti oggettivamente e manifestamente, obbliga il ministro a rifiutare l'amministrazione per tutelare il bene comune liturgico.<sup>4</sup> Come già evidenziato, non si tratta di una condanna o sanzione da parte della Chiesa: l'indisposizione morale del fedele porta alla privazione della legittimazione e all'autoesclusione dai beni della comunione. L'Istituzione si limita a rilevare l'assenza di presupposto abilitativo. *L'ipsa res sacra iusta* in questione reclama un minimo di conformità comportamentale.<sup>5</sup>

Le esequie ecclesiastiche, come più volte ricordato, sono un sacramentale che si inserisce abitualmente nel contesto eucaristico. La concessione ad ogni modo è indipendente dalla cornice di riferimento e risponde alla *ratio* propria del tipo di celebrazione. Il rito funebre non si sottrae infatti alla *logica della congruità esistenziale*: non ha senso ammettere in chiesa chi ha manifestato fino alla fine una consapevole contrarietà al *modus vivendi* della Chiesa.<sup>6</sup> Assicurare comunque la cerimonia religiosa altrimenti vorrebbe dire negare il riconoscimento della libertà umana.<sup>7</sup> Ribadiamo che la presa d'atto della volontà ostativa dell'interessato non significa esprimere un giudizio sulla sua sorte definitiva:<sup>8</sup> la comprensione e l'assistenza non può superare ad ogni modo l'ostinazione e la prevaricazione

<sup>1</sup> Nel battesimo dei bambini, i genitori o chi ne fa le veci suppliscono all'assenza di uso di ragione degli infanti.

<sup>2</sup> L'effetto benefico non può essere dissociato dall'oggettività del valore del segno.

<sup>3</sup> Nell'intimo collegamento tra giustizia e teologia sacramentale (i sacramenti sono un vero e proprio bene giuridico) si potrebbe parlare di una *fictio iuris* o piuttosto un'*adulteratio iuris*.

<sup>4</sup> Il bene comune liturgico comprende logicamente la dignità del segno, l'edificazione della comunità e il vantaggio del singolo.

<sup>5</sup> In altri contesti abbiamo già esplorato il rapporto tra il massimalismo teleologico ecclesiale e il minimalismo obbligatorio canonico: «Il massimalismo teleologico della santità si concilia pertanto col minimalismo obbligatorio della pretesa: la maternità della Chiesa addita il massimo ma esige il minimo» (*I precetti della Chiesa sui sacramenti: obbligo personale e vincolo sociale*, «Ius Ecclesiae» 25 [2013] 15).

<sup>6</sup> La dialettica tra le due accezioni del termine Chiesa è indicativa e richiama anche la disposizione sul precetto pasquale riportata dal Concilio Lateranense IV.

<sup>7</sup> Nella fede cristiana il Dio creatore è indissociabile dal Dio remuneratore dell'accoglienza dell'offerta della salvezza.

<sup>8</sup> Solo Dio conosce davvero e pienamente il cuore dell'uomo.

dell'ordine ecclesiale.<sup>1</sup> L'assimilazione alla disciplina dei sacramenti, oltre che nel rispetto della determinazione del defunto, sta pure nei presupposti dell'esame: pubblicità, gravità e persistenza della condotta peccaminosa.<sup>2</sup> La preclusione all'amministrazione dei segni sacramentali deriva solo da comportamenti esterni oggettivamente e seriamente immorali che caratterizzano stabilmente la persona.<sup>3</sup> Solo in presenza di situazioni manifeste e stabili d'indegnità può essere accertato esternamente il contrasto con l'economia salvifica.<sup>4</sup> Il carattere sociale e palese dell'immoralità costituisce dunque il presupposto della decisione e il limite intrinseco del diniego (*de internis Ecclesia non iudicat*).

La peculiarità dell'ipotesi delle esequie deriva dall'*irrimediabilità della situazione del defunto*. La morte, com'è noto, è la fissazione dell'ultimo atto morale e la determinazione dello stato permanente della persona, non c'è quindi più spazio per la penitenza e il ravvedimento.<sup>5</sup> Se altrove la negazione dell'amministrazione del segno è sempre – si auspica – una dilazione in vista della maturazione delle condizioni necessarie, in questo caso invece il rifiuto del rito diviene definitivo e immutabile e proprio perciò più doloroso e amaro. L'esclusione non ha evidentemente alcun significato medicinale o pedagogico nei confronti dell'estinto (sortisce tale effetto solo per i vivi), è l'inesorabile e triste riscontro dell'incompatibilità della condizione personale scelta con l'insegnamento della Chiesa. Sarebbe una penosa consolazione travalicare l'oggettività dello stato di vita e la dignità sacramentale solo per dare un effimero e fatuo sollievo a congiunti e conoscenti e un ambiguo segnale di indulgenza. La speranza e la pietà dei vivi e della comunità non ha bisogno di finzioni e sotterfugi ma di onestà e verità.<sup>6</sup>

L'aspirazione e l'orientamento ecclesiali chiaramente sono indirizzati alla concessione delle esequie. Alla fondata luce della misericordia divina quindi il *“minimo richiesto” si abbassa ulteriormente*: basta allora un lieve segno di peni-

<sup>1</sup> Nel patrimonio salvifico non si può mai separare Cristo dalla Chiesa (cfr. Ef 5,32).

<sup>2</sup> Cfr. struttura dei cann. 915 e 1007. Cfr. anche R.L. BURKE, *Canon 915: The discipline regarding the denial of Holy Communion to those obstinately persevering in manifest grave sin*, «Periodica» 96 (2007) 3-58; I. GRAMUNT, *Non-Admission to the Holy Communion: The interpretation of Canon 915*, «Studia Canonica» 35 (2001) 175-190.

<sup>3</sup> «Conviene anzitutto precisare che in questo caso l'inesistenza del diritto nel battezzato non è fondata sull'essere in stato di peccato mortale, bensì sull'immoralità o peccato oggettivo, il che può essere esternamente accertato. Inoltre, il fatto di essere una situazione immorale d'indole stabile evidenzia che si tratta di un comportamento esterno continuativo di carattere sociale, per cui è sempre in gioco la virtù della giustizia» (ERRÁZURIZ, *Corso fondamentale*, II, *pro manuscripto*).

<sup>4</sup> L'assenza interiore dello stato di grazia preclude parimenti la ricezione del segno ma non è soggetto ad alcuna possibilità di riscontro.

<sup>5</sup> «La morte è la fine del pellegrinaggio terreno dell'uomo, è la fine del tempo della grazia e della misericordia che Dio gli offre per realizzare la sua vita terrena secondo il disegno divino e per decidere il suo destino ultimo» (CCC 1013).

<sup>6</sup> «Non accettate come verità nulla che sia privo di amore. E non accettate come amore nulla che sia privo di verità. L'una senza l'altra si trasforma in una menzogna distruttiva» (Edith Stein, passo espressamente riportato nell'*Omelia di Giovanni Paolo II nella Messa di canonizzazione della Santa*, 11.X.1998).

mento o rammarico. Tenendo conto tra l'altro che l'analisi del dato non è dinamica e suscettibile di cambiamento ma statica e irremovibile, l'*interpretazione presuntiva dell'intimo volere e sentire del defunto* non può che essere *a suo favore*. La preclusione si concretizza solo in un reale e patente *status* esistenziale ostativo senza contrizione fino alla fine.<sup>1</sup> Ciò non di meno non si può negare né l'esistenza dell'ostinazione e irriducibilità della propria condizione peccaminosa<sup>2</sup> né la fiducia nella obiettività e rispondenza del relativo giudizio.

## VII. L'ESIGENZA DELLA CONGRUENZA E UNIVOCITÀ DELLA PRASSI ECCLESIALE

Fermo restando il carattere prudenziale e concreto di ogni accertamento, si palesa abbastanza chiaramente l'esigenza di raggiungere una *maggior costanza e uniformità nell'atteggiamento ecclesiale*. Evitare impostazioni preconcepite e standardizzate poco circostanziate e attente al singolo caso non contrasta col perseguire una certa armonia e congruenza applicativa. La valenza pubblica e istituzionale dell'ammissione porta anzi a garantire e promuovere la concordanza d'indirizzo ed esecuzione della pastorale delle esequie soprattutto in un'epoca di grave confusione delle coscienze<sup>3</sup> e di profondo sbandamento dottrinale, morale e disciplinare nel popolo di Dio.<sup>4</sup> Il margine di discrezionalità e valutazione rimesso al parroco non può trasformarsi in arbitrarietà o parzialità ideologica in riferimento ai casi più problematici. La discordanza e talora la contraddizione nell'operato dei pastori non giova alla determinazione e all'esemplarità nella realizzazione della giustizia nella Chiesa.<sup>5</sup>

Dal punto di vista autoritativo, la *carezza di sensibilità giuridica* non aiuta a risolvere correttamente il problema. Ogni supposta contrapposizione tra diritto e pastorale svia i termini della questione.<sup>6</sup> Eppure sovente, nella mentalità dei pastori, la scienza giuridica (in genere confusa con la conoscenza della

<sup>1</sup> L'offensività di un singolo atto, per quanto grave, può non coinvolgere l'indirizzo della persona.

<sup>2</sup> Il magistero pontificio ha ricordato che la gravità del peccato non si riduce all'opzione fondamentale contro Dio, cfr. GIOVANNI PAOLO II, enciclica *Veritatis splendor*, 6.VIII.1993, n. 70.

<sup>3</sup> Pio XII già vedeva il peccato del secolo nella "perdita del senso del peccato", i suoi successori hanno ripetutamente ripreso tale rilievo (cfr. BENEDETTO XVI, *Angelus*, 13.III.2011; IDEM, *Discorso ai partecipanti al corso sul foro interno promosso dalla Penitenzieria Apostolica*, 11.III.2010; GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai Vescovi della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti d'America in visita ad limina Apostolorum*, 14.V.2004; IDEM, *Udiienza generale*, 25.VIII.1999).

<sup>4</sup> Cfr. ad esempio J. HERRANZ, *Nei dintorni di Gerico*, Ares, Milano 2005, 127-159; J. RATZINGER, *Rapporto sulla fede*, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 1985, 25-54; L. SCHEFFCZYK, *La Chiesa: aspetti della crisi postconciliare e corretta interpretazione del Concilio Vaticano II*, Jaca Book, Milano 1998.

<sup>5</sup> Sarebbe invero paradossale, se non fallimentare, che i fedeli di fronte ad un rifiuto alla celebrazione delle esequie potessero trovare un'altro presule più compiacente e accomodante disposto ad accogliere e officiare il rito.

<sup>6</sup> Il costante magistero giuridico degli ultimi Pontefici ha precisato la necessaria armonia tra diritto e pastorale, cfr. ad es. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 18.I.1990; BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 28.I.2006; FRANCESCO, *Discorso alla Rota Romana*, 24.I.2014.

legge), lungi dall'essere intesa equitativamente, è ritenuta rigida e fredda.<sup>1</sup> Il riferimento si sposta allora dal bene comune e dall'oggettività della realtà alle istanze individuali e alla soggettività delle idee. Il recupero del senso pieno e maturo della giustizia del culto (la dimensione giuridica insita nei beni salvifici<sup>2</sup>) evita prevenzioni e riserve e conduce all'ordine della carità. In questa linea, l'integrazione dell'essenza e della prudenza sono i criteri direttivi del *bonum agere*.

Ciò posto quale inquadramento generale del tema, a livello di *uffici capitali* la responsabilità direttiva di una circoscrizione ecclesiastica implica la guida, il coordinamento e la garanzia della correttezza dell'azione pastorale. L'intervento e la vicinanza dell'Ordinario, almeno in una prospettiva di durata, evitano squilibri e deviazioni. Un atteggiamento meramente burocratico o poco vigilante non contribuisce ad indirizzare e confermare l'ortoprassi del gregge. L'acquiescenza e la remissività del Vescovo nei confronti del difforme operato dei parroci diffondono spesso confusione e dissapori. Il delicato punto di equilibrio tra l'accentramento e il decentramento organico assicurano l'effettività e rispondenza della funzione di governo. L'inedia e la lentezza normalmente sono molto più perniciosi di eventuali eccessi di presenza e di appoggio.<sup>3</sup>

A livello di *parroci o rettori* di chiese, un approccio assiomatico e apodittico, che si risolve spesso in un lassismo applicativo o talora in rigide chiusure di principio, non rispetta lo spirito della legislazione ecclesiastica e, soprattutto, la formazione della coscienza dei fedeli. Dare ampio e paziente conto e giustificazione delle proprie scelte e determinazioni è una misura di prudenza, di buon senso e di giustizia.<sup>4</sup> Fermo restando la tempestività e solerzia nel seguire le situazioni più difficili sopra segnalate, supponendo inoltre la buona disposizione nella richiesta delle esequie, i casi problematici non sono un'incombente da smaltire o una seccatura da liquidare ma una preziosa e forse irripetibile occasione di evangelizzazione e insegnamento per i presenti e per la comunità. La fedeltà alla verità e all'onestà comporta l'evidente rischio del disaccordo e dell'incomprensione, ma deve cercare comunque di scongiurare l'odiosità e antipatia verso la dottrina salvifica.<sup>5</sup> Polemiche e contestazioni nei confronti dell'autorità ecclesiastica locale o centrale soprattutto da parte di chierici attentano gravemente al bene comune ecclesiale e disorientano il popolo di Dio. Se l'intento della disciplina plurimillenaria della Chiesa è evitare l'oggettività dello scandalo, non si può aggiungere all'irrimediabilità del male commesso dal defunto anche quello più infido e insidioso della riottosità e dissidenza dei

<sup>1</sup> Tale modo di pensare soggiace ad una malintesa ricezione del brocardo: *dura lex, sed lex*.

<sup>2</sup> Cfr. i nostri *La dimensione giuridica della liturgia*; *La giustizia nel culto*.

<sup>3</sup> Le due deviazioni rilevate (omissiva e operativa) non stanno evidentemente sullo stesso piano: l'una disconosce un aspetto essenziale della funzione direttiva, l'altra rivela una carenza di sensibilità e accortezza (non favorisce la responsabilità e la maturità degli operatori).

<sup>4</sup> Cfr. can. 212 § 2; J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Giuffrè, Milano 1989, 136-137.

<sup>5</sup> Cfr. un ulteriore passaggio della richiamata intervista di Papa Francesco alla *Civiltà Cattolica*, 464.

ministri sacri. La vera obbedienza si coniuga sempre con l'adesione interiore e la promozione dell'unità.

Da un punto di vista popolare, si registra un *problema prevalentemente formativo e catechetico*. La carenza di senso giuridico sembra un male minore, il principale ostacolo è la mancanza di una visione cristiana della vita (e della morte!) e il profondo sbandamento morale in atto. L'offuscamento della fede e la crisi del matrimonio e della famiglia hanno avuto conseguenze dirompenti sull'assetto della società e intaccato lo stesso nerbo della disciplina ecclesiastica. Il richiamo del giusto ordine ecclesiale e la funzione esemplare e significativa della privazione delle esequie hanno perso allora il loro tradizionale valore e significato.<sup>1</sup> Il sentimentalismo e l'emotività imperanti rapportano l'immoralità e lo scandalo solo alla chiusura e alla mancata comprensione e accoglienza nei confronti degli erranti da parte dell'Istituzione. L'ignoranza diffusa e le deviazioni comportamentali dilaganti non aiutano certo la maturazione di convinzioni solide e ben fondate. Il ripristino della giustizia ecclesiale, in questo come in altri campi, non può che essere frutto della forza della grazia.<sup>2</sup> Solo la fede vissuta nella sua pienezza conduce ad un'autentica religiosità e quindi al buon costume.<sup>3</sup> La percezione confusa e incerta della comunità, non priva comunque di senso comune e capacità critica, è ad ogni modo un dato e un punto di partenza di cui bisogna tener conto nel lavoro pastorale. L'educazione e la partecipazione popolare restano dunque l'obiettivo primario e imprescindibile per lo sviluppo organico del corpo di Cristo.

Nel contesto sommariamente abbozzato la rettitudine e l'univocità della prassi ecclesiale non può che nascere da una acquisizione concettuale di fondo: la *riscoverta del significato delle esequie ecclesiastiche*. D'altronde impostare il problema del dover essere senza partire dall'essere risulta ingenuo e forse scorretto. Il fattore più preoccupante è probabilmente una certa dissintonia tra la razionalità della dottrina e della normativa consolidati, da un canto, e la passionalità del dissenso e dell'indisciplina odierni, dall'altro. Fermo restando l'assenza di soluzione di continuità nella mentalità e sensibilità comune, in materia di pastorale della morte la stessa cooperazione organica *ordo-plebs* rischia di essere seriamente compromessa. In questa linea sarebbe auspicabile a livello centrale una profonda riflessione e spiegazione circa il contenuto e il senso delle esequie che recuperi una piena condivisione e convergenza di vedute tra fedeli e pastori. La sfida posta dalla secolarizzazione si può vincere solo ritrovando l'*intima sinergia tra perdono e peccato, tra pietà e dovere, tra misericordia e diritto*.

<sup>1</sup> Il valore della difesa dell'identità della comunità cristiana si è trasformato quasi in un disvalore e in una perdita di comprensione.

<sup>2</sup> Cfr. MÜLLER, *La forza della grazia*.

<sup>3</sup> «Il diritto – lo abbiamo già visto – è costitutivo per la libertà e la comunità; il culto, vale a dire il giusto modo di rapportarsi a Dio è, a sua volta, costitutivo per il diritto. Possiamo ora ampliare questa visione facendo un altro passo avanti: l'adorazione, la giusta modalità del culto, del rapporto con Dio, è costitutiva per la giusta esistenza umana nel mondo (...)» (RATZINGER, *Introduzione allo spirito della liturgia*, 16-17).

## ABSTRACT

Partendo dal contesto attuale di sbandamento morale e di confusione dottrinale, l'articolo analizza la portata e le condizioni del diritto alle esequie ecclesiastiche in riferimento soprattutto alle fattispecie di "peccatori manifesti" più problematiche (situazioni matrimoniali irregolari, adesione alla massoneria e a lobby anticristiane, suicidio ed eutanasia, appartenenza alla mafia e a organizzazioni criminali, ecc.). Le indicazioni della tradizione canonica dimostrano la costanza, il rigore e la continuità della disciplina ecclesiastica dalle origini fino all'epoca moderna. La normativa vigente ha recepito peraltro una progressiva mitigazione del regime e una riduzione dei casi di rifiuto, esplicitando inoltre l'orientamento finalistico della privazione (tutelare la salute della comunità). Il riscontro "oggettivo" dello scandalo implica peraltro la concretezza dell'induzione al male, anche a prescindere dallo scalpore o dalla disapprovazione sociale. I due criteri concorrenti e complementari di decisione restano dunque il rispetto "sostanziale" della volontà del defunto e l'edificazione della Chiesa. Il retto agire giuridico-pastorale (tempestività, consiglio, accortezza, chiarezza, ecc.) facilita l'adeguata soluzione dei singoli casi. Si auspica ad ogni modo una maggior congruenza e univocità della prassi ecclesiale ed una profonda riflessione e spiegazione del senso delle esequie che recuperi una piena condivisione tra fedeli e pastori. Il recupero dell'intima sinergia tra misericordia e diritto è non a caso una delle più pressanti sfide poste dalla nuova evangelizzazione.

Stemming from the contemporary context of moral abandon and doctrinal confusion, the article analyzes the weight and the conditions of the right to ecclesiastic funeral services mostly in reference to "manifest, public sinners" which are most problematic (irregular matrimony situations, ties to the Masonry and anti-Christian lobbies, suicide and euthanasia, membership in the Mafia and criminal organizations, etc.). The indications of canonical tradition demonstrate the constancy, the rigor and the continuity of ecclesiastical discipline from its origins to the modern epoch. The current norms have also perceived a progressive mitigation of the regime and reduction in the cases of refuse, also explicating the teleologic orientation of the given privation (protecting the health and well-being of the community). The objective presence of scandal implies, in addition, the concrete induction to evil, even surpassing social awe or disapproval. The two concurrent and complementary criteria of decision therefore remain the "substantial" respect of the will of the deceased and the edification of the Church. The proper juridic-pastoral approach (tempestivity, counsel, brevity, clarity, etc.) facilitates an adequate solution in individual cases. There is hope, nonetheless, for a greater consequence and univocity of the ecclesial praxis and a profound reflection and explanation regarding the meaning of the burial ceremony that recuperates a fuller rapport between the faithful and the clergy. The recovery of an intimate synergy between mercy and law is, not incidentally, one of the most pressing challenges posed by the new evangelization.